SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 gennaio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992 (*G.U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1992, n. 521.

Regolamento recante modificazioni alle modalità di espletamento del servizio dei vaglia postali interni . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1992.

Determinazione dei criteri e delle modalità di esonero dall'applicazione delle disposizioni recate dal comma 1 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, concernente le modalità di determinazione del contributo diretto lavorativo per gli esercenti attività di impresa e arti o professioni . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1992.

Determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 11 maggio 1992.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli celebrativi di Cristoforo Colombo, nel V centenario della scoperta dell'America . . . . Pag. 22

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 12 dicembre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Regione Campania Boscoreale», in Napoli . . . Pag. 23

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 30 dicembre 1992.

Interventi straordinari in favore degli esodati dai territori della ex Federazione jugoslava. (Ordinanza n. 2313/FPC). Pag. 23

ORDINANZA 30 dicembre 1992.

Modificazioni all'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 concernente la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di uso abitativo danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. (Ordinanza n. 2314/FPC) . . . . Pag. 24

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta. (Provvedimento n. 19/1992) . . . . Pag. 24

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante: «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali». (Provvedimento n. 21/1992) . . . Pag. 25

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Disciplina del deposito dei listini dei prezzi di vendita dei gasoli per autotrazione e per riscaldamento. (Provvedimento n. 23/1992) . . . . Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, a conseguire alcuni legati . . . . Pag. 26

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile . . . . Pag. 26

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, a conseguire un legato . . . . Pag. 26

Ministero del tesoro: Media dei titoli del 29 dicembre 1992. Pag. 27

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno recante: «Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1992) . . . . Pag. 29

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1992.

Metodi ufficiali di analisi per le sementi.

92A6166

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1992, n. 521.

Regolamento recante modificazioni alle modalità di espletamento del servizio dei vaglia postali interni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, concernente il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta);

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica di alcune modalità di esecuzione del servizio dei vaglia interni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il testo dell'art. 32 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, è sostituito dal seguente:

«Art. 32 *(Girate sui vaglia ordinari e telegrafici)*. — *1*. È consentita la cessione a terzi dei vaglia ordinari e telegrafici per mezzo di girate. Non sono consentite girate sui vaglia tratti a favore dei militari presenti al corpo che si avvalgono per la riscossione della modalità prevista dal comma 1 dell'art. 9; parimenti non sono ammesse girate sui vaglia interni, ordinari e telegrafici, recanti la clausola "non trasferibile" di cui all'art. 33, nonché sui vaglia internazionali recanti la clausola "ne payer qu'en main propre".

2. Le girate sono apposte nello spazio all'uopo riservato a tergo dei titoli.

3. L'indicazione del giratario e la data, ove apposte, possono essere stilate a penna, a macchina o con l'uso di altri mezzi meccanici. La firma del girante deve essere apposta a penna, per esteso, e deve apparire leggibile. Se stilata in forma abbreviata o comunque non chiara, deve essere fatta seguire dall'indicazione, tra parentesi, del nome e del cognome scritti in modo leggibile.

4. Non sono ammesse girate fatte col segno di croce.».

Art. 2.

1. Il testo del comma 2 dell'art. 33 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, è sostituito dal seguente:

«*2*. I vaglia ordinari non trasferibili sono consegnati al mittente — o alla persona da questo incaricata — che abbia richiesto di voler provvedere direttamente alla spedizione del titolo al beneficiario.».

Art. 3.

1. Il testo del comma 2 dell'art. 34 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, è sostituito dal seguente:

«*2*. Su richiesta del destinatario o del giratario di un vaglia ordinario o telegrafico, nonché dei loro aventi causa, il pagamento presso un ufficio diverso da quello indicato dal mittente, ove l'importo superi il limite di cui all'art. 44, deve essere effettuato previa conferma dell'ufficio di prima destinazione oppure degli speciali uffici di controllo di cui all'art. 42. In tal caso deve essere corrisposto il prescritto diritto fisso.».

Art. 4.

1. Il testo del comma 2 dell'art. 36 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, è sostituito dal seguente:

«*2*. Per i vaglia di importo superiore al limite fissato dall'art. 44, presentati presso un ufficio diverso da quello di localizzazione, devono essere richieste le conferme e, soltanto dopo averle ricevute, l'ufficio provvede alle operazioni di versamento in conto corrente detraendo dall'importo il diritto fisso di cui all'art. 34. La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere consegnata alla parte interessata, ritirando quella provvisoria.».

Art. 5.

1. Il testo dell'art. 41 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, è sostituito dal seguente:

«Art. 41 *(Limite di valore)*. — *1.* I vaglia ordinari sono moduli soggetti a controllo.

2. I limiti minimi e massimi di importo per ogni vaglia sono fissati con il provvedimento previsto dall'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni.».

Art. 6.

1. Il testo dell'art. 42 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, è sostituito dal seguente:

«Art. 42 *(Spedizione)*. — *1.* I vaglia accettati e i relativi documenti di conferma dell'emissione, ove previsti, sono invitati alle prestabilite destinazioni.».

Art. 7.

1. Il testo dell'art. 44 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, è sostituito dal seguente:

«Art. 44 *(Condizione di esigibilità)*. — *1.* Il vaglia non puo essere ammesso al pagamento se l'ufficio cui è presentato non abbia ricevuto, ove l'importo sia superiore al limite stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, conferma della sua regolare emissione da parte dell'ufficio accettante o dallo speciale ufficio di controllo o dall'ufficio di prima localizzazione del titolo.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

GORIA, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1992
Atti di Governo, registro n. 87, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 33 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 256/1989, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 33 *(Vaglia ordinari e telegrafici non trasferibili)*. — 1. I vaglia ordinari e telegrafici possono essere emessi con la clausola "non trasferibile" o con altra equipollente, che deve essere apposta chiaramente sui relativi titoli.

2. *I vaglia ordinari non trasferibili sono consegnati al mittente — o alla persona da questo incaricata — che abbia richiesto di voler provvedere direttamente alla spedizione del titolo al beneficiario.*

3. L'importo dei vaglia emessi con tale clausola deve essere pagato esclusivamente ai beneficiari o ai loro legali rappresentanti nelle forme e nei modi stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 114, in quanto applicabili».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 34 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 256/1989, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 34 *(Termine di validità dei vaglia e uffici abilitati al pagamento)*. — 1. I vaglia sono esigibili presso l'ufficio indicato dal mittente entro il secondo mese successivo a quello di emissione; qualora la località di destinazione sia servita da più uffici e il mittente non abbia specificato l'ufficio di pagamento, questo viene determinato dall'Amministrazione.

2. *Su richiesta del destinatario o del giratario di un vaglia ordinario o telegrafico, nonché dei loro aventi causa, il pagamento presso un ufficio diverso da quello indicato dal mittente, ove l'importo superi il limite di cui all'art. 44, deve essere effettuato previa conferma dell'ufficio di prima destinazione oppure degli speciali uffici di controllo di cui all'art. 42. In tal caso deve essere corrisposto il prescritto diritto fisso.*

3. È ammessa la conferma a mezzo dei servizi di telecomunicazione, con le modalità stabilite dalle istruzioni e verso il pagamento delle relative tasse.

4. L'ufficio di prima destinazione non può effettuare il pagamento dei vaglia per i quali abbia già data conferma ad altro ufficio per il pagamento dislocato.

5. I termini di validità dei vaglia internazionali sono stabiliti dagli accordi internazionali di cui all'art. 2».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 36 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 256/1989, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 36 (*Versamento dell'importo dei vaglia in conto corrente postale*). — 1. I destinatari dei vaglia a tassa, tanto ordinari che telegrafici, o gli altri aventi diritto, possono ottenere che l'importo dei vaglia stessi sia inscritto a loro credito nel proprio conto corrente postale, presentando i titoli all'ufficio di localizzazione oppure ad un ufficio diverso. In quest'ultimo caso essi presentano i titoli quietanzati e descritti su di una distinta, accompagnati da un bollettino di versamento, ritirando una ricevuta provvisoria.

2. *Per i vaglia di importo superiore al limite fissato dall'art. 44, presentati presso un ufficio diverso da quello di localizzazione, devono essere richieste le conferme e, soltanto dopo averle ricevute, l'ufficio provvede alle operazioni di versamento in conto corrente detraendo dall'importo il diritto fisso di cui all'art. 34. La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere consegnata alla parte interessata, ritirando quella provvisoria.*

3. L'importo dei vaglia non trasferibili, che rechino già nell'indirizzo l'indicazione del conto corrente postale del beneficiario, è versato d'ufficio in conto corrente, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 99».

92G0553

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1992.

Determinazione dei criteri e delle modalità di esonero dall'applicazione delle disposizioni recate dal comma 1 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, concernente le modalità di determinazione del contributo diretto lavorativo per gli esercenti attività di impresa e arti o professioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale stabilisce che in relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo;

Visto l'art. 11, comma 1-*bis*, del menzionato decreto n. 69 del 1989, inserito con l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, concernente le modalità di determinazione del contributo diretto lavorativo per gli esercenti attività di impresa e arti o professioni;

Visto il parere della competente commissione parlamentare in data 17 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Su proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni recate dal comma 1 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 non si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni, i quali, nell'esercizio della loro attività, non si avvalgono di collaboratori o di dipendenti, a condizione che si riscontri un livello particolarmente limitato dell'attività esercitata, tenuto conto del luogo e delle modalità di esercizio dell'attività nonché dell'entità dei mezzi impiegati e di specifiche condizioni soggettive.

2. La prova della sussistenza della condizione di cui al comma precedente può essere desunta, ai sensi dell'art. 2729 del codice civile, sulla base dei criteri indicati negli articoli 2 e 3.

3. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1:

a) si comprendono tra i lavoratori dipendenti anche quelli a tempo parziale nonché gli apprendisti e quelli assunti in base a contratti di formazione-lavoro;

b) si comprendono tra i collaboratori tutti gli addetti all'attività, compresi i familiari che prestano, a qualsiasi titolo, un'attività significativa nell'impresa, gli associati di associazioni in partecipazione che non apportino esclusivamente capitale, il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e coloro che prestano attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 2.

1. I criteri di cui all'art. 1, comma 2, riguardanti gli esercenti attività di impresa sono i seguenti:

a) età superiore a 60 anni o inferiore a 26 anni;

b) invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento, a condizione che tale invalidità abbia rilievo ai fini dell'attività svolta;

c) ammontare complessivo dei debiti verso banche e fornitori, sussistenti alla data di chiusura del periodo di imposta, non superiore a 5 milioni di lire;

d) riduzione dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, superiore al 40 per cento dell'ammontare degli stessi ricavi dell'esercizio precedente;

e) costo dei beni strumentali determinato ai sensi dell'art. 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, inferiore a 30 milioni, relativamente alle imprese che svolgono attività di produzione di beni;

f) costo dei beni strumentali, determinato ai sensi dell'art. 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, inferiore a 10 milioni relativamente alle imprese che svolgono attività di prestazioni di servizi;

g) attività esercitata esclusivamente in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti in base ai dati dell'ultimo censimento;

h) reddito complessivo determinato sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che, diminuito dei redditi dichiarati diversi da quelli derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa nonché dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, risulti non superiore a 15 milioni di lire;

i) svolgimento dell'attività in locali di scarso pregio e con impiego di beni strumentali di ridotta efficienza economica.

2. Il requisito di cui alla lettera *a)* del comma 1 sussiste anche nel caso in cui l'età sia compiuta nel corso del periodo di imposta.

3. Ai fini della determinazione del costo dei beni strumentali: va computato anche il costo dei beni di ammontare unitario non superiore a un milione di lire: non deve tenersi conto del costo relativo ai beni immobili: le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il costo dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso; per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, va diminuito degli oneri finanziari: per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al momento della loro immissione nell'attività.

4. Il reddito complessivo di cui alla lettera *h)* del comma 1 va determinato diminuendo l'importo che risulta dall'applicazione dei decreti di approvazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva relativi al periodo d'imposta per il quale viene presentata la domanda prevista dall'art. 4, comma 1, di un ammontare pari al 25 per cento.

Art. 3.

I criteri di cui all'art. 1, comma 2, riguardanti gli esercenti arti o professioni sono i seguenti:

a) età superiore a 70 anni;

b) esercizio dell'arte o professione da meno di cinque anni;

c) invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento, a condizione che tale invalidità abbia rilievo ai fini dell'attività svolta;

d) riduzione dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta superiore al 40 per cento dell'ammontare dei compensi del periodo d'imposta precedente;

e) reddito complessivo determinato sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che, diminuito dei redditi dichiarati diversi da quello derivante dall'esercizio dell'arte o professione nonché dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, risulti non superiore a 15 milioni di lire;

f) svolgimento dell'attività in locali di scarso pregio e con impiego di beni strumentali di ridotta efficienza economica.

2. Il requisito di cui alla lettera *a)* del comma 1 sussiste anche nel caso in cui l'età sia compiuta nel corso del periodo di imposta.

3. La sussistenza del requisito di cui alla lettera *b)* del comma 1 va verificata considerando soltanto gli anni interi maturati anteriormente all'inizio del periodo di imposta.

4. Il reddito complessivo di cui alla lettera *e)* del comma 1 va determinato diminuendo l'importo che risulta dall'applicazione dei decreti di approvazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva relativi al periodo d'imposta per il quale viene presentata la domanda prevista dall'art. 4, comma 1, di un ammontare pari al 25 per cento.

Art. 4.

1. Ai fini della non applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 i soggetti interessati devono farne richiesta all'apposita commissione provinciale, di cui al comma 3 dello stesso art. 11-*bis*, competente in base al domicilio fiscale dei contribuenti.

2. La domanda, da presentare al sindaco del comune ove il soggetto interessato ha il domicilio fiscale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'esonero, deve essere redatta secondo schemi appositamente predisposti, e va corredata del parere di una delle associazioni di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ovvero dell'ordine professionale di appartenenza — per i contribuenti che svolgono attività per le quali è prevista l'iscrizione ad un ordine professionale — nonché della documentazione attestante l'esistenza dei requisiti richiesti asseverata dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, terzo periodo, del citato decreto-legge

n. 384 del 1992. I predetti pareri degli ordini professionali possono essere resi anche in sede di esame da parte della commissione, a richiesta della stessa.

3. I contribuenti che hanno presentato l'apposita domanda possono non tener conto delle disposizioni di cui all'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale hanno presentato la domanda stessa, a condizione che la medesima sia corredata della documentazione asseverata di cui al comma precedente. Se con la successiva decisione della commissione provinciale la domanda è respinta, i contribuenti sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta e gli interessi nella misura annua del 12 per cento all'atto del versamento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo di imposta successivo o, in mancanza di tale dichiarazione, entro il termine previsto per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione annuale dei redditi.

4. La decisione della commissione provinciale ha effetto per il periodo di imposta per il quale è stata presentata la domanda nonché per i periodi successivi se il contribuente, nella relativa dichiarazione dei redditi, attesta che permangono i requisiti enunciati nella domanda stessa; nel caso in cui detti requisiti vengano meno il contribuente può presentare un'ulteriore domanda sempreché sussistano altri requisiti e condizioni previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro delle finanze
GORIA

92A6219

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1992.

Determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative;

Visto l'art. 11, commi 1 e 1-*bis*), del citato decreto n. 69, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 11, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, secondo cui, in relazione ai vari settori economici, sono elaborati coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo;

Visto l'art. 11, comma 2, del citato decreto n. 69, il quale stabilisce che l'ammontare calcolato a norma del comma 1 dello stesso articolo è assunto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche per la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni;

Visto l'art. 12, comma 1, del citato decreto n. 69, come modificato dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i coefficienti sono applicabili nei confronti degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità nonché nei confronti degli esercenti attività d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992 che stabilisce l'emanazione entro il 15 dicembre 1992 dei coefficienti presuntivi di ricavi o compensi relativi al 1992;

Visto l'art. 7, comma 2, della legge n. 413 del 1991 in base al quale i coefficienti presuntivi di ricavi o compensi determinati per il 1992 sono utilizzati per l'accertamento dei periodi di imposta precedenti, in luogo dei coefficienti presuntivi previsti per tali periodi di imposta, se il risultato della loro applicazione è più favorevole al contribuente,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, con il quale si è proceduto alla prima determinazione dei coefficienti di congruità dei corrispet-

tivi e dei componenti positivi e negativi di reddito di cui al menzionato art. 11, comma 1, per il periodo di imposta 1989;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, con il quale sono stati determinati i coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1989;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, con il quale sono stati determinati i coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti di reddito ed i coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1991, con il quale sono stati determinati i coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti di reddito ed i coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1991;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione dei coefficienti presuntivi di ricavi o compensi di cui al citato art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 1989 per il periodo di imposta 1992;

Tenuto conto delle elaborazioni e delle valutazioni compiute, secondo la metodologia indicata nell'allegata tabella *E*, sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria, relativi a ciascuna categoria di attività economica, desunti dalla dichiarazione dei redditi relative al periodo di imposta 1990;

Visti anche i risultati dell'applicazione di metodologie alternative, con particolare riferimento all'utilizzo dell'indice di rotazione del magazzino e di ricavo, ed al fatturato per unità di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;

Acquisito il parere della competente commissione parlamentare in data 17 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Visto il parere della citata commissione parlamentare emesso nella seduta del 17 dicembre 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. I coefficienti presuntivi di compensi o ricavi di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono stabiliti per il periodo d'imposta 1992, nelle misure indicate nelle tabelle allegate vistate dal Ministro proponente, per ciascuna categoria di attività economica svolta in modo prevalente distinte a seconda che gli esercenti attività d'impresa e gli esercenti arti e professioni si avvalgano dell'apporto di dipendenti e/o coadiuvanti (tabelle *A* e *C*) ovvero non si avvalgano del detto apporto (tabelle *B* e *D*). La tabella *A* deve essere utilizzata anche dagli esercenti attività di impresa che si avvalgono di collaboratori nell'impresa familiare, del coniuge facente parte dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e di associati in partecipazione.

2. Per attività prevalente si intende quella da cui deriva nell'anno la maggiore entità dei compensi o ricavi. Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nel cui ambito operano associati esercenti attività contraddistinte da codici diversi si considera attività prevalente quella svolta dall'associato o dagli associati ai quali è imputata la maggiore entità del reddito.

3. Nell'ipotesi di inizio o cessazione dell'attività nel corso dell'anno, l'ammontare degli importi relativi alla retribuzione degli addetti, alle spese telefoniche, ai consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, al «costo del venduto» e al costo delle materie impiegate ed agli «altri costi» deve essere ragguagliato all'anno. L'ammontare complessivo risultante dall'applicazione dei coefficienti, inclusi quelli relativi ai valori non rapportati all'anno, deve essere poi ragguagliato al numero dei giorni compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività.

Art. 2.

1. Ai fini della determinazione dell'importo relativo alla voce «beni strumentali»: non deve tenersi conto di quello relativo ai beni immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione o dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo di imposta; per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, va diminuito degli oneri finanziari; per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al momento della loro immissione nell'attività.

2. Le voci «costo del venduto» e «costo delle materie impiegate» sono determinate sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del citato testo unico delle imposte sui redditi — esclusi quelli di cui al comma 1, lettera *c)*, dello stesso articolo, e delle opere,

forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 — a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.

3. La voce «altri costi» è determinata comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle e, per gli esercenti attività d'impresa, esclusi il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonché le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento, e le deduzioni forfettarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

4. Ai fini della determinazione dell'importo relativo alla voce «retribuzioni», devono comprendersi, relativamente ai lavoratori dipendenti, gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno — con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa — nonché le partecipazioni agli utili. Vanno altresì compresi i compensi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione di quelli spettanti agli amministratori di società.

5. Per gli esercenti arti e professioni, il coefficiente relativo all'anzianità, espresso in migliaia di lire, deve essere moltiplicato per il numero degli anni di attività escludendo i primi cinque e considerando per metà i successivi sei. Per coloro che hanno superato i trent'anni di attività il coefficiente deve essere moltiplicato per un numero pari a ventidue, diminuito degli anni di attività successivi al trentesimo. Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni l'anzianità è determinata dalla media delle anzianità degli associati.

6. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci contenute nelle tabelle devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di determinazione del reddito.

Art. 3.

1. L'ammontare risultante dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi o compensi sulla base delle disposizioni contenute negli articoli precedenti va maggiorato di un importo pari al contributo diretto lavorativo, determinato tenendo conto delle esclusioni, delle riduzioni e degli incrementi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992.

Art. 4.

1. L'ammontare calcolato ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli è aumentato dei componenti positivi diversi dai ricavi di cui all'art. 53 del citato testo unico delle imposte sui redditi ed è ridotto dei componenti negativi deducibili ai sensi degli articoli 50 e 79 dello stesso testo unico. Sono in ogni caso deducibili i componenti negativi presi a base per l'applicazione dei coefficienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 3, e nell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992.

Art. 5.

1. L'ammontare calcolato a norma degli articoli 1, 2 e 3 è assunto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per la determinazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1992, tenendo conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni.

2. L'ammontare complessivo di cui al precedente comma va ripartito in presenza di operazioni imponibili, esenti e non imponibili, in proporzione degli ammontari indicati nella dichiarazione annuale. Al maggior ammontare delle operazioni imponibili va applicata l'aliquota ottenuta dalla media aritmetica ponderata delle singole aliquote risultanti dalla dichiarazione.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale il volume d'affari di cui al comma 1 si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 6.

1. Gli importi determinati sulla base del comma 1 dell'art. 3 del presente decreto sono utilizzati per l'accertamento dei periodi di imposta precedenti, in luogo di quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti presuntivi previsti per tali periodi d'imposta, se risultano più favorevoli al contribuente. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente gli importi indicati nella tabella relativa al contributo diretto lavorativo vanno ridotti tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro delle finanze
GORIA

TABELLA A

COEFFICIENTI PRESUNTIVI DEI RICAVI E CORRISPETTIVI DA APPLICARE AGLI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA CHE SI AVVALGONO DELL'APPORTO DI LAVORATORI DIPENDENTI E/O COADIUVANTI

CATEGORIA DI ATTIVITA'	RETRIBUZIONI	COSTO DELLE MATERIE IMPIEGATE	CONSUMI	ALTRI COSTI	BENI STRUMENTALI
AGRICOLTURA (DA 0110 A 0310)	1,01	1,01	0,50	1,02	
0500 1 CARNI FRESCHE	1,00	1,00	2,64	0,54	
0500 2 CARNI CONSERVATE	1,00	1,02	3,33	0,21	
0500 3 ALTRI PRODOTTI DELLA MACELLAZIONE	1,00	1,05	2,40	0,26	
0600 LATTE E PRODOTTI DI TRASFORMAZIONE	1,02	1,00	1,45	0,87	0,22
0700 BEVANDE ALCOOLICHE	1,03	1,00	1,28	0,95	
0710 BEVANDE ANALCOOLICHE E IDROMINERALI	1,00	1,03	1,28	0,99	
0800 1 PRODOTTI DELLA MOLITURA	1,02	1,01	0,77	0,97	
0800 2 PRODOTTI DELLA PASTIFICAZIONE	1,01	1,05	0,99	0,91	
0810 PRODOTTI DOLCIARI	1,00	1,03	0,48	0,94	
0820 GRASSI VEGETALI E ANIMALI	1,01	1,01	0,60	0,92	
0830 LAVORAZIONE E CONSERV. PRODOTTI PESCA	1,01	1,03	0,60	0,99	
0840 CONSERVAZIONE E TRASF. FRUTTA ORTAGGI	1,01	1,00	0,86	0,74	0,06
0845 TORREFAZIONE DEL CAFFE'	1,22	1,20		0,97	
0850 1 PRODUZIONE PANE E PASTICCERIA	1,01	1,12	0,10	0,98	0,08
0850 2 ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	1,00	1,03	1,56	0,79	
INDUSTRIE ESTRATTIVE (DA 1000 A 1710)	1,01	1,02	0,90	0,96	
2000 MACCHINE OPER. PER AGRICOL. E INDUSTRIA	1,01	1,02	0,66	0,99	
2100 1 MACCHINE PER UFFICIO	1,00	1,11		0,95	
2100 2 STRUMENTI DI PRECISIONE	1,00	1,11		0,95	
2100 3 STRUMENTI OTTICI	1,00	1,11		0,95	
2200 COSTRUZ. STRUMENTI FOTO-CINEPROIEZIONE	1,00	1,11		0,96	
2210 REGISTR. EDIZIONE STAMPA NASTRI E DISCHI	1,13	1,03	1,97	0,79	
2300 MECCANICA-FONDERIE SECONDA FUSIONE	1,01	1,05	0,95	0,97	
2310 1 CARPENTERIA METALLICA	1,00	1,06	2,32	0,83	
2310 2 MOBILI E ARREDI METALLICI	1,01	1,02	0,10	1,09	
2310 3 FORNI CALDAIE E APPAR. TERMICI	1,00	1,05	2,02	0,88	
2320 1 MACCHINE MOTRICI	1,03	1,07	0,28	0,93	
2320 2 VARIATORI DI VELOCITA'	1,03	1,07	0,28	0,93	
2320 3 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	1,03	1,07	0,28	0,93	
2330 1 MACCHINE UTENSILI	1,00	1,20	1,34	0,86	
2330 2 UTENSILERIA PER MACCHINE	1,04	1,08	1,08	0,92	0,10
2340 1 MINUTERIA METALLICA	1,01	1,06	1,14	0,97	0,13
2340 2 STOVIGLIE E VASELLAME	1,07	1,00		1,08	
2340 3 ARMI DA FUOCO	1,00	1,06	1,13	0,98	0,11
2350 MACCHINE E APPARECCHI ELETTR.E DI TELEC.	1,00	1,06	1,27	0,97	
2360 PRODUZIONE DI METALLI E PIETRE PREZIOSI	1,01	1,01	0,91	0,91	
2400 1 MATERIALI ELETTRICI	1,00	1,07		1,05	
2400 2 ELETTRODOMESTICI	1,00	1,03		1,00	
2500 AUTOVEICOLI E RELATIVI MOTORI	1,00	1,04	2,40	0,41	
2600 ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1,00	1,10	2,90	0,38	
2700 PRODOTTI CHIMICI DI BASE	1,00	1,07		0,88	
2710 PROD. CHIMICI INDUSTRIA E AGRICOLT.	1,00	1,05		1,02	
2720 PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE	1,00	1,07		0,88	
2725 PRODOTTI MEDICINALI	1,00	1,07		0,88	
2730 PROD. CHIMICI CONSUMO NON INDUSTR.	1,01	1,00	3,07	0,73	
2735 MATERIALI SENSIBILI (PELLIC. FOTO CINE)	1,00	1,07		0,88	
2740 DETERSIVI	1,00	1,07		0,88	
2745 PRODUZIONE CELLULOSA USI TESSILI E FIBRE	1,00	1,07		0,88	
2800 PRODOTTI DI GOMMA	1,00	1,02	0,77	1,00	
2810 PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE	1,00	1,03	1,11	0,99	
2900 INDUSTRIA LANIERA	1,01	1,00	1,47	1,00	
2910 INDUSTRIA COTONIERA	1,01	1,00	1,19	0,91	
2920 INDUSTRIA DELLA SETA	1,01	1,00	1,19	0,91	
2930 INDUSTRIA CANAPA LINO IUTA E SIMILI	1,01	1,00	1,19	0,91	
2940 INDUSTRIA LAVORAZ. FIBRE CHIMICHE	1,01	1,00	1,74	0,95	
2945 INDUSTRIA DELLA MAGLIA E CALZA	1,01	1,00	2,49	0,72	
2950 ALTRE INDUSTRIE TESSILI	1,01	1,01	1,85	0,94	
2960 1 PRODOTTI PER ABBIGLIAMENTO	1,01	1,01	0,10	0,93	
2960 2 ARREDAMENTO TESSILE E AFFINI	1,01	1,00	1,43	0,94	

CATEGORIA DI ATTIVITA'	RETRIBUZIONI	COSTO DELLE MATERIE IMPIEGATE	CONSUMI	ALTRI COSTI	BENI STRUMENTALI
3000 CARTA E PRODOTTI CARTOTECNICI	1,10	1,00	1,28	0,82	0,15
3100 1 STAMPA POLIGRAFIA E SIMILI	1,00	1,13	3,12	0,77	
3100 2 EDITORIA	1,00	1,03	3,20	0,88	
3110 STAB. LABOR. FOTO-CINEMATOGRAFICI E AFF.	1,13	1,02	2,06	0,78	
3200 CUOIO E ARTICOLI DI PELLE	1,01	1,01	0,52	0,92	
3201 CONFEZIONE E RIPARAZIONE PELLICCE	1,01	1,00		0,84	
3202 CONCIA E TINTA PELLI PER PELLICCERIA	1,01	1,00	1,19	0,91	
3203 CONCIA E TINTA PELLI PELLETTERIA E CUOIO	1,01	1,00	1,19	0,91	
3210 CALZATURE	1,01	1,01	0,75	0,95	
3300 LEGNO, SUGHERO ED AFFINI	1,01	1,00	0,95	0,93	
3310 VEICOLI E CARPENTERIA NAVALE IN LEGNO	1,00	1,16	3,76	0,31	
3320 MOBILIO ED ARREDAMENTO IN LEGNO	1,01	1,00	1,09	0,93	
3400 TABACCHI LAVORATI	1,00	1,03	0,10	0,99	0,02
3500 COSTRUZIONI EDILIZIE RESIDENZIALI	1,00	1,22	2,24	1,07	0,09
3503 COSTRUZIONI EDILIZIE NON RESIDENZIALI	1,01	1,00	2,24	0,95	
3505 COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE	1,01	1,00	2,24	0,95	
3510 INSTALLAZIONE IMPIANTI	1,00	1,01	2,60	0,72	
3600 BENI DI RECUPERO	1,01	1,00	1,09	0,99	
3610 1 MECCANICI	1,00	1,09	5,90	1,48	0,02
3610 2 CARROZZIERI	1,00	1,01	1,06	0,81	
3610 3 IDRAULICI	1,00	1,03	1,01	1,02	
3610 4 ELETTRICISTI	1,00	1,03	1,03	1,04	
3610 5 CALZOLAI	1,00	1,04	0,10	1,02	
3610 6 ALTRE OFFICINE DI RIPARAZIONE E MANUTEN.	1,01	1,00	1,66	0,94	0,04
3700 ALTRI PRODOTTI INDUSTRIALI	1,00	1,01	1,01	1,00	0,02
4001 CEREALI E LEGUMI SECCHI	1,00	1,00	1,30	0,78	
4002 SEMENTI FORAGGI E SEMI OLEOSI	1,17	1,00	0,59	0,94	
4003 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI BULBI SEMI	1,00	1,12		1,00	
4004 1 FIBRE TESSILI, ANIMALI E VEGETALI	1,01	1,01		1,01	
4004 2 FIBRE CHIMICHE	1,01	1,01		1,01	
4005 ANIMALI VIVI ESCLUSI POLLAME E SIMILI	1,01	1,03	0,55	0,49	
4006 PELLI GREGGIE	1,00	1,01	0,10	1,01	
4007 CUOI E PELLI CONCIATE (NON PELLICCERIA)	1,00	1,01	0,10	1,01	
4008 PELLI GREGGIE E CONCIATE PER PELLICCERIA	1,00	1,01	0,10	1,01	
4009 1 CARNI FRESCHE BOVINE	1,00	1,01	1,95	0,83	
4009 2 CARNI FRESCHE SUINE	1,00	1,01	1,95	0,83	
4009 3 CARNI FRESCHE EQUINE	1,00	1,01	1,95	0,83	
4009 4 CARNI FRESCHE OVINE E CAPRINE	1,00	1,01	1,95	0,83	
4010 CARNI CONGELATE BOVINE SUINE EQUINE ECC.	1,00	1,01	1,21	0,88	
4011 POLLAME, CONIGLI, CACCIAGIONE, UOVA	1,00	1,03	0,45	0,89	
4012 PRODOTTI PESCA FRESCHI	1,00	1,01	2,15	0,77	
4013 1 PRODOTTI DELLA PESCA CONGELATI,SURGELATI	1,00	1,01	1,21	0,88	
4013 2 PRODOTTI DELLA PESCA SECCHI E CONSERVATI	1,00	1,01	1,21	0,88	
4014 1 SALUMI	1,16	1,00	2,18	0,88	
4014 2 CONSERVE ALIMENTARI E PROD. AFFINI	1,25	1,00	0,97	0,87	
4014 3 ALIMENTI SURGELATI VEGETALI	1,31	1,00	0,97	0,87	
4015 FARINE, LIEVITI, PANE, PASTE ECC.	1,00	1,01	1,27	0,90	
4016 1 LATTE	1,00	1,02	1,15	0,68	
4016 2 BURRO E FORMAGGI	1,00	1,03	0,54	0,62	
4017 OLI E GRASSI ALIMENTARI	1,22	1,00	0,10	1,15	
4018 1 BEVANDE ALCOOLICHE	1,06	1,01	2,11	0,76	
4018 2 BEVANDE ANALCOOLICHE	1,00	1,01	0,73	0,98	
4019 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	1,00	1,02	0,10	0,91	
4020 1 ZUCCHERO	1,15	1,00	5,22	0,70	
4020 2 CAFFE'	1,00	1,00	5,57	1,10	
4020 3 DROGHE E SPEZIE IN GENERE	1,15	1,00	5,22	0,70	
4021 DOLCIUMI DI OGNI GENERE	1,54	1,00		0,80	
4022 PRODOTTI ALIMENTARI NON ALTROVE CLASSIF.	1,01	1,01	0,79	0,79	
4023 COMBUSTIBILI SOLIDI	1,00	1,01	0,74	1,06	
4024 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1,26	1,00	0,10	1,01	
4025 1 MINERALI METALLIFERI	1,00	1,01	0,74	1,06	
4025 2 MINERALI NON METALLIFERI	1,00	1,01	0,74	1,06	
4026 1 METALLI FERROSI SEMILAVORATI	1,18	1,01		1,08	
4026 2 METALLI NON FERROSI SEMILAVORATI	1,00	1,13		1,06	
4027 1 PRODOTTI CHIMICI PER INDUSTRIA	1,00	1,08		1,05	
4027 2 OLI E GRASSI INDUSTRIALI	1,00	1,08		1,05	
4028 PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA	1,30	1,00	2,66	0,54	

CATEGORIA DI ATTIVITA'	RETRIBUZIONI	COSTO DEL VENDUTO	CONSUMI	ALTRI COSTI	BENI STRUMENTALI
4029 COLORI E VERNICI	1,00	1,03	0,10	0,97	
4030 LEGNAMI ED AFFINI	1,00	1,03	0,89	0,85	
4031 1 MATERIALE DA COSTRUZIONI (ESCL. 4031.2)	1,00	1,09	2,25	0,15	
4031 2 PIASTRELLE E ARTICOLI SANITARI	1,00	1,01	2,25	1,11	
4032 ARTICOLI DI INSTALLAZIONE	1,00	1,03	1,93	0,81	
4033 LASTRE DI VETRO E DI CRISTALLO	1,00	1,08	1,17	0,45	
4034 MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI	1,13	1,04	1,54	0,40	
4035 MACCHINE UTENSILI PER METALLO,LEGNO ECC.	1,00	1,04	0,92	1,13	
4036 MACCHINE PER INDUSTRIA TESSILE E ABBIGL.	1,00	1,02	3,41	0,84	
4037 MACCHINE PER L'EDILIZIA	1,16	1,00	1,44	1,12	
4038 MACCHINE PER INDUSTRIE E COMMERCIO	1,00	1,06	0,92	0,91	
4039 1 VEICOLI	1,00	1,02	0,57	0,96	
4039 2 ACCESSORI E RICAMBI	1,01	1,01	0,86	0,99	
4040 1 MACCHINE PER SCRIVERE E CALCOLATRICI	1,00	1,05		1,07	
4040 2 ATTREZZATURE PER L' UFFICIO	1,00	1,08	2,36	0,71	
4041 MOBILI (LEGNO, METALLO, MAT. SINTETICHE)	1,02	1,01	0,10	1,12	
4042 1 ARTICOLI IN FERRO ED ALTRI METALLI	1,00	1,04	1,67	0,85	0,73
4042 2 COLTELLERIA E POSATERIA	1,00	1,01	2,41	0,92	
4043 1 ELETTRODOMESTICI	1,00	1,04	3,01	0,42	
4043 2 APPARECCHI RADIO E TELEVISIVI	1,00	1,04	3,01	0,42	
4044 1 VETRERIE E CRISTALLERIE	1,00	1,01	2,86	0,66	
4044 2 CERAMICHE	1,00	1,01	2,86	0,66	
4044 3 CORNICI E AFFINI	1,00	1,01	2,86	0,66	
4045 ARTICOLI IN LEGNO, SUGHERO, VIMINI ECC.	1,00	1,01	2,43	0,82	
4046 SAPONI DETERSIVI PROD. LUCIDATURA ECC	1,01	1,01	0,99	0,92	
4047 CARTE DA PARATI E STUCCHI	1,00	1,01	2,43	0,82	
4048 TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO	1,00	1,08		1,17	
4049 TESSUTI ED ARTICOLI DI ARREDAMENTO	1,04	1,03		0,97	
4050 FILATI, MERCERIE E PASSAMANERIE	1,06	1,00	4,40	1,22	
4051 VESTIARIO BIANCHERIA MAGLIERIA ECC.	1,01	1,01	0,10	1,04	
4052 PELLICCE	1,00	1,01	1,19	1,01	
4053 CALZATURE ED ACCESSORI PER CALZATURE	1,00	1,01	1,19	0,93	
4054 1 ARTICOLI DA VIAGGIO	1,00	1,02	0,10	1,12	
4054 2 PELLETTERIA E MAROCCHINERIE	1,00	1,02	0,10	1,12	
4055 MEDICINALI	1,73	1,00	1,76	0,61	
4056 1 STRUM. ED ARTIC.SANITARI (ESCL. 4056.2)	1,00	1,17	3,64	0,67	
4056 2 FORNITURE DENTALI	1,00	1,17	3,64	0,67	
4057 ARTICOLI DA PROFUMERIA E COSMETICI	1,00	1,06	0,74	0,80	
4058 APPARECCHI OTTICI E FOTOGRAFICI	1,00	1,01	1,50	1,02	
4059 GIOIELLI E PIETRE PREZIOSE	1,13	1,05	3,11	0,84	
4060 OROLOGERIA FINITA ED ACCESSORI	1,00	1,13	5,62	0,80	
4061 1 DISCHI, NASTRI	1,00	1,01	1,50	1,02	
4061 2 STRUMENTI MUSICALI E RELATIVI ACC.	1,00	1,01	1,50	1,02	
4062 GIOCATTOLI	1,00	1,01	1,50	1,02	
4063 1 LIBRI	1,01	1,01		1,01	
4063 2 GIORNALI E RIVISTE	1,01	1,01		1,01	
4064 ARTICOLI CARTOLERIA E CANCELLERIA	1,00	1,01	2,09	0,98	
4065 CARTA E CARTONE IN GENERE	1,00	1,13	0,10	1,22	
4066 SPAGHI CORDAMI SACCHI IUTA E SIMILI	1,00	1,01	1,50	1,02	
4067 PRODOTTI NON ALIM. NON ALTROVE CLASSIF.	1,00	1,03	1,27	0,96	
4068 MATERIALI DA RECUPERO NON METALLICI	1,00	1,25	0,10	1,20	
4069 ROTTAMI METALLICI	1,01	1,01	0,88	1,07	
4070 ART. SPORTIVI,ATTR. SPORT.,CAMPEGGI ECC.	1,00	1,01	1,50	1,02	
4071 MATERIALE ELETTRICO	1,00	1,01	6,44	0,43	
4201 1 CARNI FRESCHE	1,00	1,07		0,68	
4201 2 CARNI CONGELATE	1,00	1,07		0,68	
4202 POLLAMI CONIGLI CACCIAGIONE ED UOVA	1,00	1,01		0,99	
4203 1 SALUMERIE ED AFFINI	1,00	1,07		0,21	
4203 2 ROSTICCERIE E FRIGGITORIE	1,01	1,01		0,72	
4204 PESCE E FRUTTI DI MARE FRESCHI	1,00	1,05		0,61	
4205 LATTE ED ALTRI PRODOTTI AFFINI	1,00	1,03		0,61	
4206 PANE SENZA ANNESSO FORNO	1,00	1,10		1,12	
4207 PANE CON ANNESSO FORNO	1,00	1,03		0,94	
4208 1 PASTICCERIA E DOLCIUMI	1,00	1,04		0,85	
4208 2 NEGOZI DI CONFETTERIA	1,00	1,05		0,74	
4209 FRUTTA FRESCA E SECCA, ORTAGGI ECC.	1,00	1,02		0,76	
4210 1 DROGHERIE	1,00	1,02		1,01	
4210 2 TORREF.SENZA MESCITA E SOMMIN. AL PUBBL.	1,00	1,02		1,01	

CATEGORIA DI ATTIVITA'	RETRIBUZIONI	COSTO DEL VENDUTO	CONSUMI	ALTRI COSTI	BENI STRUMENTALI
4211 VINI LIQUORI BEVANDE ACQ. MIN. OLI	1,01	1,01		0,89	
4212 SALE TABACCHI ED ALTRI GENERI MONOPOLIO	1,01	1,00		1,45	
4213 SUPERMERCATI	1,01	1,02		0,73	
4214 ALIMENTI SURGELATI	1,01	1,05		0,73	
4215 1 GENERI ALIMENTARI VARI	1,01	1,01		0,88	
4215 2 PASTA FRESCA CON ANNESSO LABORATORIO	1,01	1,01		0,91	
4216 TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO	1,00	1,05		0,74	
4217 FILATI E MERCERIE	1,01	1,02		0,98	
4218 CONFEZIONI UOMO DONNA BAMBINO	1,01	1,01		0,97	
4219 BIANCHERIA MAGLIERIA CRAVATTE ECC.	1,06	1,00		0,78	
4220 CALZATURE	1,00	1,07		0,61	
4221 CUOI PELLAME ED ACCESSORI PER CALZATURE	1,04	1,00		2,18	
4222 PELLETTERIE ED ARTICOLI DA VIAGGIO	1,02	1,00		1,34	
4223 CAPPELLI ED OMBRELLI	1,01	1,01		0,94	
4224 PELLICCE E PELLI PER PELLICCERIA	1,01	1,01		0,94	
4225 ARTICOLI DI ABBIGL. NON ALTROVE CLASSIF.	1,22	1,01		0,84	
4226 TESSUTI PER ARREDAMENTO E TENDAGGI	1,01	1,04		0,97	
4227 BIANCHERIA PER LA CASA	1,01	1,05		0,82	
4228 1 MOBILI (ESCLUSI QUELLI PER UFFICIO)	1,01	1,01		0,59	
4228 2 MATERASSI	1,05	1,05		0,82	
4229 OGGETTI E MOBILI IN VIMINI CANNE GIUNCHI	1,48	1,00		1,13	
4230 1 OGGETTI D'ARTE	1,01	1,01		1,07	
4230 2 ARTIGIANATO ARTISTICO	1,01	1,09		0,58	
4230 3 CASE DI VENDITA ALL'ASTA	1,00	1,03		1,00	
4231 ARREDI SACRI ED ARTICOLI RELIGIOSI	1,00	1,04		0,93	
4232 STUCCHI E CARTE DA PARATI	1,03	1,05		0,75	
4233 CASALINGHI VETRERIE CERAMICHE ECC.	1,00	1,13		0,88	
4234 FERRAMENTA UTENSILERIA CASSEFORTI	1,00	1,09		1,14	
4235 1 ELETTRODOMESTICI E RADIO-TV	1,01	1,01		1,10	
4235 2 MACCHINE PER CUCIRE E MAGLIERIA	1,01	1,01		0,87	
4235 3 ELETTRICITA'	1,01	1,01		1,05	
4235 4 TERMOIDRAULICA	1,04	1,04		0,77	
4236 1 DISCHI, NASTRI	1,00	1,08		1,08	
4236 2 STRUMENTI MUSICALI E RELATIVI ACCESSORI	1,13	1,00		1,11	
4237 CHINCAGLIERIA	1,01	1,01		0,94	
4238 ART. REGALO BIGIOTT. ART. FUMATORI	1,01	1,01		0,96	
4239 ARREDAMENTO E SIM. NON ALTROVE CLASSIF.	1,01	1,01		0,93	
4240 AUTOVEICOLI (COMPRESI GLI USATI)	1,01	1,01		0,66	
4241 1 MOTOVEICOLI E BICICLETTE	1,00	1,03		0,71	
4241 2 NATANTI E ACCESSORI	1,28	1,00		0,86	
4241 3 RICAMBI E ACCESSORI PER VEICOLI	1,01	1,01		0,90	
4242 DISTRIBUTORI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1,01	1,01		1,18	
4243 FARMACIE	1,00	1,16		0,28	
4244 1 STRUMENTI ED APP. SANITARI, ART.MEDICALI	1,21	1,03		0,95	
4244 2 ERBORISTERIE	1,00	1,12		0,73	
4245 PROFUMERIE E PRODOTTI SIMILI	1,05	1,00		0,74	
4246 1 VERNICI SMALTI COLORI PENNELLI	1,00	1,04		0,76	
4246 2 SAPONI, DETERSIVI E PRODOTTI LUCIDATURA	1,00	1,13		1,90	
4247 MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICIO	1,00	1,07		0,73	
4248 1 CARTOLERIE	1,00	1,09		0,37	
4248 2 NEGOZI DI FRANCOBOLLI PER COLLEZIONE	1,00	1,08		0,42	
4249 LIBRERIE	1,01	1,01		0,95	
4250 RIVENDITE GIORNALI E RIVISTE	1,00	1,03		1,01	
4251 1 APPARECCHI OTTICI, FOTOGRAFICI	1,00	1,03		1,00	
4251 2 MACCHINE E STRUMENTI DI PRECISIONE	1,00	1,03		0,96	
4252 ART. SPORTIVI CAMPEGGIO E SIMILI	1,01	1,01		0,89	
4253 1 ARGENTERIA	1,12	1,05		0,71	
4253 2 GIOIELLERIA, OREFICERIA	1,12	1,08		0,76	
4253 3 OROLOGERIA	1,25	1,00		0,91	
4254 ARMI E MUNIZIONI	1,01	1,01		1,03	
4255 COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO	1,01	1,01		0,82	
4256 GIOCATTOLI ART. PER INFANZIA AFFINI	1,09	1,00		0,98	
4257 ARTICOLI DI GOMMA E DERIVATI	1,01	1,01		0,58	
4258 1 MATERIALE DA COSTRUZIONE (ESCL. 4258.2)	1,01	1,04		0,65	
4258 2 PIASTRELLE ED ARTICOLI SANITARI	1,04	1,00		1,21	
4259 SPAGHI CORDAMI SACCHI E TELE IUTA	1,01	1,01		0,95	
4260 FIORI PIANTE ORNAMENTALI E SEMENTI	1,00	1,03		0,82	
4261 ANIMALI VIVI	1,01	1,01		1,01	

CATEGORIA DI ATTIVITA'	RETRIBUZIONI	COSTO DEL VENDUTO	CONSUMI	ALTRI COSTI	BENI STRUMENTALI
4262 SEMENTI CONCIMI ANTIPARASSITARI ECC.	1,01	1,01		0,89	
4263 GRANDI MAGAZZINI E MAGAZ. A PREZZO UNICO	1,01	1,01		0,86	
4264 1 FORNITURE DI BORDO	1,01	1,01		0,95	
4264 2 FORNITURE DI CASERMAGGIO, CASE DI PENA	1,01	1,01		0,95	
4265 1 MOBILI USATI	1,20	1,05		0,48	
4265 2 INDUMENTI,OGGETTI USATI (ESCLUSO ANTIQ.)	1,00	1,05		1,03	
4266 ARTICOLI VARI NON ALTROVE CLASSIFICABILI	1,01	1,02		0,88	
4400 COMMERCIO AMBUL. DI GENERI ALIMENTARI	1,00	1,05		1,10	
4410 COMMERCIO AMBUL. GENERI NON ALIMENTARI	1,01	1,01		1,02	
4500 1 INTERMEDIARI	1,00	1,00	2,50	1,06	0,12
4500 2 RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO	1,00	1,00	1,78	1,10	0,20
4510 AGENZIE LOCAZIONE E VENDITA IMMOBILIARE	1,10	1,00	2,63	1,19	0,64
4520 AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO	1,03	1,00	1,43	0,98	
4600 1 ALBERGHI CON RISTORANTE	1,01	1,01	0,10	0,28	
4600 2 ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,01	1,01	0,10	1,04	
4605 PENSIONI	1,01	1,03	1,81	1,11	0,05
4606 LOCANDE E AFFITTACAMERE	1,01	1,00	1,04	0,76	
4607 1 CAMPEGGI	1,00	1,11	3,47	0,90	0,12
4607 2 RIFUGI ALPINI	1,01	1,01	1,27	0,66	
4607 3 CENTRI DI VACANZA	1,01	1,00	1,26	0,65	
4607 4 AGRITURISMO	1,00	1,01	1,26	0,65	
4607 5 STABILIMENTI BALNEARI	1,00	1,14	2,76	0,66	
4610 1 RISTORANTI CON SERVIZIO AI TAVOLI	1,01	1,06	0,68	0,76	
4610 2 SELF SERVICE, FAST FOOD	1,01	1,03	0,77	0,87	
4615 1 BAR, TORREFAZIONI, GELATI E/O DOLCI	1,00	1,05	0,61	0,64	0,03
4615 2 BAR, TORREFAZIONI SENZA GELATI E/O DOLCI	1,00	1,06	1,46	0,52	
4615 3 GELATERIE	1,00	1,26	0,10	0,91	
4615 4 BOTTIGLIERIE ED ENOTECHE CON SOMMINIST.	1,00	1,01	0,10	0,91	
4700 NOLEGGIO DI BENI MOBILI (ESC. MAC. AGR.)	1,00	1,03	1,02	1,01	
4710 AUTORIMESSE	1,00	1,01	1,52	0,90	
5000 TRASPORTI AEREI	1,01	1,01	1,00	0,84	0,04
5010 TRASPORTI MARITTIMI FLUVIALI LACUALI	1,04	1,03	1,54	0,69	
5100 1 TRASPORTI SU STRADA (A)	1,01	1,00	1,02	0,81	0,05
5200 ALTRI TRASPORTI	1,01	1,00	1,05	1,10	
5300 ATTIVITA' CONNESSE CON I TRASPORTI	1,01	1,01	1,00	1,00	
5400 COMUNICAZIONI	1,01	1,00	1,01	0,83	0,04
CREDITO E ASSICURAZIONI (DA 6000 A 6200)	1,01	1,00	1,07	1,13	
6300 SERVIZI TECNICI COMMERCIALI E LEGALI	1,01	1,04	2,01	1,01	0,05
6410 SERVIZI SANITARI PRIVATI	1,19	1,00	0,39	1,05	
6420 SERVIZI DI PULIZIA DI AMBIENTI ECC.	1,00	1,02	1,42	1,01	
6421 1 BARBIERI	1,01	1,05	0,50	0,32	
6421 2 PARRUCCHIERI	1,01	1,05	0,50	0,44	
6421 3 ISTITUTI DI BELLEZZA	1,00	1,01	3,09	0,90	
6422 SERVIZI PER LAVATURA TINTURA ECC.	1,01	1,01	0,92	0,68	
6500 SERV. INSEGNAMENTO E FORMAZ. PROFESS.	1,00	1,11	0,81	0,85	
6600 1 SERVIZI RICREATIVI	1,01	1,01	0,10	1,47	0,35
6600 2 SERVIZI CULTURALI	1,01	1,01	0,10	0,82	
6600 3 SERVIZI DELLO SPETTACOLO	1,01	1,06		0,94	
6610 1 LOCALI NOTTURNI E DISCOTECHE	1,00	1,01	1,09	1,05	0,02
6610 2 SALE DA GIOCO	1,00	1,01	1,09	1,05	0,02
6700 SERV. SOCIALI PRIVATI NON DEST. VEND.	1,00	1,11	1,89	0,74	
6710 SERV. DI ENTI E ASSOC. SINDACALI, POLIT.	1,00	1,19	1,89	1,21	0,21
6810 SERVIZI DI POMPE FUNEBRI	1,10	1,01	2,32	1,02	
6820 SERVIZI DI VIGILANZA	1,00	1,22	0,59	0,88	
6900 SERVIZI VARI NON ALTROVE CLASSIFICABILI	1,00	1,08	1,49	1,31	

(A) SOGGETTI DELL'ATTIVITA' 5100 CHE HANNO O UN AMMONTARE DEI BENI STRUMENTALI NON INFERIORE A 50 MILIONI E/O SUPERFICIE DEI LOCALI SUPERIORE A 30 METRI QUADRATI E/O HANNO DIPENDENTI O COLLABORATORI FAMILIARI

TABELLA B

COEFFICIENTI PRESUNTIVI DEI RICAVI E CORRISPETTIVI DA APPLICARE AGLI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA CHE NON SI AVVALGONO DELL'APPORTO DI LAVORATORI DIPENDENTI E/O COADIUVANTI

CATEGORIA DI ATTIVITA'	COSTO DELLE MATERIE IMPIEGATE	CONSUMI	ALTRI COSTI	BENI STRUMENTALI
AGRICOLTURA (DA 0110 A 0310)	1,00	1,18	0,90	
0500 1 CARNI FRESCHE	1,00	2,26	0,99	
0500 2 CARNI CONSERVATE	1,00	3,90	1,20	
0500 3 ALTRI PRODOTTI DELLA MACELLAZIONE	1,00	1,10	1,09	0,21
0600 LATTE E PRODOTTI DI TRASFORMAZIONE	1,02	1,85	0,84	
0700 BEVANDE ALCOOLICHE	1,05		1,00	
0710 BEVANDE ANALCOOLICHE E IDROMINERALI	1,05		0,80	
0800 1 PRODOTTI DELLA MOLITURA	1,01	1,30	0,81	
0800 2 PRODOTTI DELLA PASTIFICAZIONE	1,03	1,65	0,80	
0810 PRODOTTI DOLCIARI	1,09		1,08	
0820 GRASSI VEGETALI E ANIMALI	1,00	3,64	0,52	
0830 LAVORAZIONE E CONSERV. PRODOTTI PESCA	1,01	1,38	0,93	
0840 CONSERVAZIONE E TRASF. FRUTTA ORTAGGI	1,01		1,33	
0845 TORREFAZIONE DEL CAFFE'	1,00	6,93	0,81	
0850 1 PRODUZIONE PANE E PASTICCERIA	1,27	1,31	0,17	0,08
0850 2 ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	1,00	2,21	0,77	
INDUSTRIE ESTRATTIVE (DA 1000 A 1710)	1,02	1,16	1,18	
2000 MACCHINE OPER. PER AGRICOL. E INDUSTRIA	1,07	0,76	1,18	
2100 1 MACCHINE PER UFFICIO	1,01	0,61	2,06	
2100 2 STRUMENTI DI PRECISIONE	1,01	0,61	2,06	
2100 3 STRUMENTI OTTICI	1,01	0,61	2,06	
2200 COSTRUZ. STRUMENTI FOTO-CINEPROIEZIONE	1,28		0,57	
2210 REGISTR. EDIZIONE STAMPA NASTRI E DISCHI	1,01		1,13	
2300 MECCANICA-FONDERIE SECONDA FUSIONE	1,04	0,72	1,39	0,17
2310 1 CARPENTERIA METALLICA	1,10	2,82	1,22	
2310 2 MOBILI E ARREDI METALLICI	1,04	1,55	1,80	
2310 3 FORNI CALDAIE E APPAR. TERMICI	1,10	0,10	1,33	0,05
2320 1 MACCHINE MOTRICI	1,22	2,65	0,76	
2320 2 VARIATORI DI VELOCITA'	1,22	2,65	0,76	
2320 3 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	1,22	2,65	0,76	
2330 1 MACCHINE UTENSILI	1,00	9,50	0,34	
2330 2 UTENSILERIA PER MACCHINE	1,13	2,70	0,93	0,15
2340 1 MINUTERIA METALLICA	1,26	0,10	1,18	0,16
2340 2 STOVIGLIE E VASELLAME	1,27	0,10	0,93	0,37
2340 3 ARMI DA FUOCO	1,16	0,10	1,33	0,14
2350 MACCHINE E APPARECCHI ELETTR.E DI TELEC.	1,09	2,73	1,04	0,08
2360 PRODUZIONE DI METALLI E PIETRE PREZIOSI	1,03	4,46	0,90	
2400 1 MATERIALI ELETTRICI	1,07	0,10	1,17	0,12
2400 2 ELETTRODOMESTICI	1,03	1,13	0,74	0,23
2500 AUTOVEICOLI E RELATIVI MOTORI	1,07		0,90	
2600 ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1,05		1,43	
2700 PRODOTTI CHIMICI DI BASE	1,02	1,12	1,23	
2710 PROD. CHIMICI INDUSTRIA E AGRICOLT.	1,00	3,06	1,28	
2720 PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE	1,02	1,12	1,23	
2725 PRODOTTI MEDICINALI	1,02	1,12	1,23	
2730 PROD. CHIMICI CONSUMO NON INDUSTR.	1,02	0,10	1,33	0,22
2735 MATERIALI SENSIBILI (PELLIC. FOTO CINE)	1,02	1,12	1,23	
2740 DETERSIVI	1,04	1,07	1,32	
2745 PRODUZIONE CELLULOSA USI TESSILI E FIBRE	1,02	1,12	1,23	
2800 PRODOTTI DI GOMMA	1,01		1,98	
2810 PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE	1,01	2,09	1,11	
2900 INDUSTRIA LANIERA	1,00	2,60	0,94	
2910 INDUSTRIA COTONIERA	1,01		1,22	
2920 INDUSTRIA DELLA SETA	1,04	1,92	0,83	
2930 INDUSTRIA CANAPA LINO IUTA E SIMILI	1,10		0,97	
2940 INDUSTRIA LAVORAZ. FIBRE CHIMICHE	1,11		1,28	
2945 INDUSTRIA DELLA MAGLIA E CALZA	1,01	2,05	0,90	
2950 ALTRE INDUSTRIE TESSILI	1,07	3,54	0,74	
2960 1 PRODOTTI PER ABBIGLIAMENTO	1,00	1,88	1,07	
2960 2 ARREDAMENTO TESSILE E AFFINI	1,04	0,89	1,02	

CATEGORIA DI ATTIVITA'	COSTO DELLE MATERIE IMPIEGATE	CONSUMI	ALTRI COSTI	BENI STRUMENTALI
3000 CARTA E PRODOTTI CARTOTECNICI	1,02	3,09	1,46	
3100 1 STAMPA POLIGRAFIA E SIMILI	1,10	2,08	1,21	
3100 2 EDITORIA	1,03	1,57	1,07	
3110 STAB. LABOR. FOTO-CINEMATOGRAFICI E AFF.	1,00	2,70	0,75	
3200 CUOIO E ARTICOLI DI PELLE	1,03	1,29	1,08	
3201 CONFEZIONE E RIPARAZIONE PELLICCE	1,05		0,83	
3202 CONCIA E TINTA PELLI PER PELLICCERIA	1,04	1,92	0,83	
3203 CONCIA E TINTA PELLI PELLETTERIA E CUOIO	1,04	1,92	0,83	
3210 CALZATURE	1,11	2,00	1,25	0,02
3300 LEGNO, SUGHERO ED AFFINI	1,01	0,82	1,18	
3310 VEICOLI E CARPENTERIA NAVALE IN LEGNO	1,00	3,52	0,86	
3320 MOBILIO ED ARREDAMENTO IN LEGNO	1,00	4,55	0,66	
3400 TABACCHI LAVORATI	1,01	1,38	0,93	
3500 COSTRUZIONI EDILIZIE RESIDENZIALI	1,00	1,25	1,09	0,04
3503 COSTRUZIONI EDILIZIE NON RESIDENZIALI	1,01	0,96	1,05	
3505 COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE	1,00	1,91	1,31	
3510 INSTALLAZIONE IMPIANTI	1,12	1,85	0,98	
3600 BENI DI RECUPERO	1,01	1,24	1,08	
3610 1 MECCANICI	1,01	1,42	1,07	
3610 2 CARROZZIERI	1,00	1,43	1,11	
3610 3 IDRAULICI	1,08	1,71	1,12	
3610 4 ELETTRICISTI	1,06	2,24	1,07	0,12
3610 5 CALZOLAI	1,01	1,76	0,76	
3610 6 ALTRE OFFICINE DI RIPARAZIONE E MANUTEN.	1,00	2,02	1,13	
3700 ALTRI PRODOTTI INDUSTRIALI	1,02	1,33	1,22	
4001 CEREALI E LEGUMI SECCHI	1,00	0,76	1,19	
4002 SEMENTI FORAGGI E SEMI OLEOSI	1,03	0,95	0,97	0,02
4003 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI BULBI SEMI	1,07	0,95	0,60	
4004 1 FIBRE TESSILI, ANIMALI E VEGETALI	1,00	0,10	1,51	
4004 2 FIBRE CHIMICHE	1,00	0,10	1,17	0,13
4005 ANIMALI VIVI ESCLUSI POLLAME E SIMILI	1,00	1,73	0,87	
4006 PELLI GREGGIE	1,00	1,64	0,93	
4007 CUOI E PELLI CONCIATE (NON PELLICCERIA)	1,04	0,88	0,95	
4008 PELLI GREGGIE E CONCIATE PER PELLICCERIA	1,01	0,10	1,37	
4009 1 CARNI FRESCHE BOVINE	1,00	1,32	1,41	
4009 2 CARNI FRESCHE SUINE	1,00	1,32	0,95	
4009 3 CARNI FRESCHE EQUINE	1,00	1,32	1,13	
4009 4 CARNI FRESCHE OVINE E CAPRINE	1,02	1,32	1,19	
4010 CARNI CONGELATE BOVINE SUINE EQUINE ECC.	1,02	2,40	0,34	
4011 POLLAME, CONIGLI, CACCIAGIONE, UOVA	1,02	0,79	0,96	
4012 PRODOTTI PESCA FRESCHI	1,02	1,01	1,13	
4013 1 PRODOTTI DELLA PESCA CONGELATI,SURGELATI	1,07	1,45	1,03	0,06
4013 2 PRODOTTI DELLA PESCA SECCHI E CONSERVATI	1,02	2,16	0,98	
4014 1 SALUMI	1,03	2,50	0,79	
4014 2 CONSERVE ALIMENTARI E PROD. AFFINI	1,00	2,73	0,95	
4014 3 ALIMENTI SURGELATI VEGETALI	1,00	2,63	0,85	
4015 FARINE, LIEVITI, PANE, PASTE ECC.	1,03	0,72	1,20	0,08
4016 1 LATTE	1,01	1,39	1,41	
4016 2 BURRO E FORMAGGI	1,02	1,23	0,85	
4017 OLI E GRASSI ALIMENTARI	1,01	0,66	1,05	0,24
4018 1 BEVANDE ALCOOLICHE	1,07	1,48	0,39	0,12
4018 2 BEVANDE ANALCOOLICHE	1,00	1,44	0,97	
4019 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	1,03	0,89	0,97	
4020 1 ZUCCHERO	1,03	1,58	0,96	
4020 2 CAFFE'	1,04	1,58	1,31	
4020 3 DROGHE E SPEZIE IN GENERE	1,01	1,58	1,41	
4021 DOLCIUMI DI OGNI GENERE	1,01	1,68	0,93	
4022 PRODOTTI ALIMENTARI NON ALTROVE CLASSIF.	1,00	1,33	1,01	0,13
4023 COMBUSTIBILI SOLIDI	1,00	1,44	1,01	
4024 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1,02	0,10	1,19	
4025 1 MINERALI METALLIFERI	1,06	1,65	0,93	
4025 2 MINERALI NON METALLIFERI	1,07	1,98	0,88	
4026 1 METALLI FERROSI SEMILAVORATI	1,05	1,24	1,04	
4026 2 METALLI NON FERROSI SEMILAVORATI	1,03	1,49	1,06	
4027 1 PRODOTTI CHIMICI PER INDUSTRIA	1,11	0,94	1,05	
4027 2 OLI E GRASSI INDUSTRIALI	1,13	1,13	1,00	
4028 PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA	1,01	0,55	1,31	

CATEGORIA DI ATTIVITA'	COSTO DEL VENDUTO	CONSUMI	ALTRI COSTI	BENI STRUMENTALI
4029 COLORI E VERNICI	1,06	2,00	0,94	
4030 LEGNAMI ED AFFINI	1,01	1,29	1,09	
4031 1 MATERIALE DA COSTRUZIONI (ESCL. 4031.2)	1,04	1,42	1,00	
4031 2 PIASTRELLE E ARTICOLI SANITARI	1,04	1,42	0,98	
4032 ARTICOLI DI INSTALLAZIONE	1,06	1,26	0,98	
4033 LASTRE DI VETRO E DI CRISTALLO	1,03	1,39	1,04	
4034 MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI	1,00	2,29	1,09	
4035 MACCHINE UTENSILI PER METALLO,LEGNO ECC.	1,14	3,80	0,47	
4036 MACCHINE PER INDUSTRIA TESSILE E ABBIGL.	1,00	3,12	1,11	
4037 MACCHINE PER L'EDILIZIA	1,08	1,44	1,10	
4038 MACCHINE PER INDUSTRIE E COMMERCIO	1,12	1,97	0,81	0,07
4039 1 VEICOLI	1,11	3,12	0,62	
4039 2 ACCESSORI E RICAMBI	1,06	1,98	0,88	
4040 1 MACCHINE PER SCRIVERE E CALCOLATRICI	1,02	3,57	0,62	
4040 2 ATTREZZATURE PER L' UFFICIO	1,02	2,98	1,12	
4041 MOBILI (LEGNO, METALLO, MAT. SINTETICHE)	1,04	1,36	1,18	
4042 1 ARTICOLI IN FERRO ED ALTRI METALLI	1,05	1,27	1,17	
4042 2 COLTELLERIA E POSATERIA	1,04	1,68	1,22	
4043 1 ELETTRODOMESTICI	1,01	0,87	0,64	
4043 2 APPARECCHI RADIO E TELEVISIVI	1,03	0,87	0,81	
4044 1 VETRERIE E CRISTALLERIE	1,02	0,10	1,05	
4044 2 CERAMICHE	1,06	0,10	0,89	0,05
4044 3 CORNICI E AFFINI	1,04	1,94	0,93	
4045 ARTICOLI IN LEGNO, SUGHERO, VIMINI ECC.	1,07	3,85	0,92	
4046 SAPONI, DETERSIVI, PROD. LUCIDATURA ECC.	1,00	0,98	1,21	0,15
4047 CARTE DA PARATI E STUCCHI	1,00	2,10	1,19	
4048 TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO	1,03	1,14	1,08	
4049 TESSUTI ED ARTICOLI DI ARREDAMENTO	1,03	0,10	1,12	0,08
4050 FILATI, MERCERIE E PASSAMANERIE	1,01	4,40	0,94	
4051 VESTIARIO BIANCHERIA MAGLIERIA ECC.	1,01	1,08	1,07	
4052 PELLICCE	1,01	2,04	1,01	
4053 CALZATURE ED ACCESSORI PER CALZATURE	1,01	1,11	1,29	
4054 1 ARTICOLI DA VIAGGIO	1,13	3,18	1,02	
4054 2 PELLETTERIA E MAROCCHINERIE	1,01	1,93	1,07	
4055 MEDICINALI	1,00	4,19	1,14	
4056 1 STRUM. ED ARTIC.SANITARI (ESCL. 4056.2)	1,15	2,39	1,12	
4056 2 FORNITURE DENTALI	1,13	2,39	0,68	
4057 ARTICOLI DA PROFUMERIA E COSMETICI	1,00	1,68	1,13	
4058 APPARECCHI OTTICI E FOTOGRAFICI	1,01		1,62	
4059 GIOIELLI E PIETRE PREZIOSE	1,01	2,60	0,94	
4060 OROLOGERIA FINITA ED ACCESSORI	1,07	0,41	1,02	
4061 1 DISCHI, NASTRI	1,01		1,39	
4061 2 STRUMENTI MUSICALI E RELATIVI ACC.	1,01		1,33	
4062 GIOCATTOLI	1,04	0,91	1,00	
4063 1 LIBRI	1,01		1,66	
4063 2 GIORNALI E RIVISTE	1,08	1,59	1,14	
4064 ARTICOLI CARTOLERIA E CANCELLERIA	1,02	1,07	1,29	
4065 CARTA E CARTONE IN GENERE	1,04	1,17	1,13	
4066 SPAGHI CORDAMI SACCHI IUTA E SIMILI	1,00	1,72	1,09	
4067 PRODOTTI NON ALIM. NON ALTROVE CLASSIF.	1,03	1,37	1,11	0,09
4068 MATERIALI DA RECUPERO NON METALLICI	1,04	0,91	1,04	0,11
4069 ROTTAMI METALLICI	1,04	0,96	1,03	0,05
4070 ART. SPORTIVI,ATTR. SPORT.,CAMPEGGI ECC.	1,01	1,03	1,08	
4071 MATERIALE ELETTRICO	1,02	3,85	1,02	
4201 1 CARNI FRESCHE	1,03		0,92	
4201 2 CARNI CONGELATE	1,01		1,01	
4202 POLLAMI CONIGLI CACCIAGIONE ED UOVA	1,05		0,86	
4203 1 SALUMERIE ED AFFINI	1,02		1,02	
4203 2 ROSTICCERIE E FRIGGITORIE	1,06		0,99	
4204 PESCE E FRUTTI DI MARE FRESCHI	1,09		0,01	
4205 LATTE ED ALTRI PRODOTTI AFFINI	1,04		0,76	
4206 PANE SENZA ANNESSO FORNO	1,02		1,04	
4207 PANE CON ANNESSO FORNO	1,07		1,27	
4208 1 PASTICCERIA E DOLCIUMI	1,03		1,00	
4208 2 NEGOZI DI CONFETTERIA	1,01		0,87	
4209 FRUTTA FRESCA E SECCA, ORTACCI ECC.	1,02		1,00	
4210 1 DROGHERIE	1,05		0,76	
4210 2 TORREF.SENZA MESCITA E SOMMIN. AL PUBBL.	1,19		1,22	

CATEGORIA DI ATTIVITA'	COSTO DEL VENDUTO	CONSUMI	ALTRI COSTI	BENI STRUMENTALI
4211 VINI LIQUORI BEVANDE ACQ. MIN. OLI	1,01		1,00	
4212 SALE TABACCHI ED ALTRI GENERI MONOPOLIO	1,02		1,33	
4213 SUPERMERCATI	1,05		0,61	
4214 ALIMENTI SURGELATI	1,05		0,87	
4215 1 GENERI ALIMENTARI VARI	1,05		0,75	
4215 2 PASTA FRESCA CON ANNESSO LABORATORIO	1,03		0,91	
4216 TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO	1,04		0,81	
4217 FILATI E MERCERIE	1,01		0,84	
4218 CONFEZIONI UOMO DONNA BAMBINO	1,01		1,00	
4219 BIANCHERIA MAGLIERIA CRAVATTE ECC.	1,01		1,01	
4220 CALZATURE	1,01		0,60	
4221 CUOI PELLAME ED ACCESSORI PER CALZATURE	1,07		0,80	
4222 PELLETTERIE ED ARTICOLI DA VIAGGIO	1,04		0,90	
4223 CAPPELLI ED OMBRELLI	1,07		1,01	
4224 PELLICCE E PELLI PER PELLICCERIA	1,02		1,01	
4225 ARTICOLI DI ABBIGL. NON ALTROVE CLASSIF.	1,08		0,22	
4226 TESSUTI PER ARREDAMENTO E TENDAGGI	1,05		0,97	
4227 BIANCHERIA PER LA CASA	1,01		1,15	
4228 1 MOBILI (ESCLUSI QUELLI PER UFFICIO)	1,04		0,92	
4228 2 MATERASSI	1,06		0,81	
4229 OGGETTI E MOBILI IN VIMINI CANNE GIUNCHI	1,13		0,47	
4230 1 OGGETTI D'ARTE	1,19		0,84	
4230 2 ARTIGIANATO ARTISTICO	1,08		0,79	
4230 3 CASE DI VENDITA ALL'ASTA	1,01		1,10	
4231 ARREDI SACRI ED ARTICOLI RELIGIOSI	1,01		0,88	
4232 STUCCHI E CARTE DA PARATI	1,05		0,65	
4233 CASALINGHI VETRERIE CERAMICHE ECC.	1,09		0,36	
4234 FERRAMENTA UTENSILERIA CASSEFORTI	1,01		1,07	
4235 1 ELETTRODOMESTICI E RADIO-TV	1,03		0,77	
4235 2 MACCHINE PER CUCIRE E MAGLIERIA	1,02		0,93	
4235 3 ELETTRICITA'	1,01		1,05	
4235 4 TERMOIDRAULICA	1,06		0,86	
4236 1 DISCHI, NASTRI	1,01		1,01	
4236 2 STRUMENTI MUSICALI E RELATIVI ACCESSORI	1,01		0,97	
4237 CHINCAGLIERIA	1,04		0,84	
4238 ART. REGALO BIGIOTT. ART. FUMATORI	1,03		0,91	
4239 ARREDAMENTO E SIM. NON ALTROVE CLASSIF.	1,02		0,52	
4240 AUTOVEICOLI (COMPRESI GLI USATI)	1,01		0,99	
4241 1 MOTOVEICOLI E BICICLETTE	1,02		0,88	
4241 2 NATANTI E ACCESSORI	1,03		0,79	
4241 3 RICAMBI E ACCESSORI PER VEICOLI	1,03		0,89	
4242 DISTRIBUTORI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1,01		1,03	
4243 FARMACIE	1,11		1,11	
4244 1 STRUMENTI ED APP. SANITARI, ART.MEDICALI	1,03		0,93	
4244 2 ERBORISTERIE	1,11		0,77	
4245 PROFUMERIE E PRODOTTI SIMILI	1,03		0,69	
4246 1 VERNICI SMALTI COLORI PENNELLI	1,00		1,08	
4246 2 SAPONI, DETERSIVI E PRODOTTI LUCIDATURA	1,00		1,09	
4247 MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICIO	1,09		0,59	
4248 1 CARTOLERIE	1,07		0,59	
4248 2 NEGOZI DI FRANCOBOLLI PER COLLEZIONE	1,06		0,96	
4249 LIBRERIE	1,02		0,99	
4250 RIVENDITE GIORNALI E RIVISTE	1,14		0,45	
4251 1 APPARECCHI OTTICI, FOTOGRAFICI	1,01		1,05	
4251 2 MACCHINE E STRUMENTI DI PRECISIONE	1,18		0,75	
4252 ART. SPORTIVI CAMPEGGIO E SIMILI	1,01		0,90	
4253 1 ARGENTERIA	1,08		1,08	
4253 2 GIOIELLERIA, OREFICERIA	1,01		1,30	
4253 3 OROLOGERIA	1,12		0,74	
4254 ARMI E MUNIZIONI	1,03		0,86	
4255 COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO	1,01		1,04	
4256 GIOCATTOLI ART. PER INFANZIA AFFINI	1,04		0,80	
4257 ARTICOLI DI GOMMA E DERIVATI	1,04		1,07	
4258 1 MATERIALE DA COSTRUZIONE (ESCL. 4258.2)	1,01		0,84	
4258 2 PIASTRELLE ED ARTICOLI SANITARI	1,01		1,08	
4259 SPAGHI CORDAMI SACCHI E TELE IUTA	1,13		0,48	
4260 FIORI PIANTE ORNAMENTALI E SEMENTI	1,09		0,46	
4261 ANIMALI VIVI	1,02		0,91	

CATEGORIA DI ATTIVITA'	COSTO DEL VENDUTO	CONSUMI	ALTRI COSTI	BENI STRUMENTALI
4262 SEMENTI CONCIMI ANTIPARASSITARI ECC.	1,03		0,74	
4263 GRANDI MAGAZZINI E MAGAZ. A PREZZO UNICO	1,01		0,57	
4264 1 FORNITURE DI BORDO	1,01		1,01	
4264 2 FORNITURE DI CASERMAGGIO, CASE DI PENA	1,01		1,01	
4265 1 MOBILI USATI	1,12		0,81	
4265 2 INDUMENTI,OGGETTI USATI (ESCLUSO ANTIQ.)	1,08		0,90	
4266 ARTICOLI VARI NON ALTROVE CLASSIFICABILI	1,02		1,06	
4400 COMMERCIO AMBUL. DI GENERI ALIMENTARI	1,07	0,70	0,11	0,05
4410 COMMERCIO AMBUL. GENERI NON ALIMENTARI	1,01	0,70	0,92	
4500 1 INTERMEDIARI	1,01	1,99	1,30	0,05
4500 2 RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO	1,01	2,17	1,33	0,10
4510 AGENZIE LOCAZIONE E VENDITA IMMOBILIARE	1,01	2,16	1,16	
4520 AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO	1,00	0,10	0,91	0,51
4600 1 ALBERGHI CON RISTORANTE	1,30	0,48	1,05	
4600 2 ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,54	0,48	1,36	
4605 PENSIONI	1,02	1,09	1,13	
4606 LOCANDE E AFFITTACAMERE	1,13	1,14	0,98	
4607 1 CAMPEGGI	1,39	0,23	1,22	
4607 2 RIFUGI ALPINI	1,66	0,13	1,40	
4607 3 CENTRI DI VACANZA	1,00	1,82	0,85	
4607 4 AGRITURISMO	1,26	1,50	0,36	
4607 5 STABILIMENTI BALNEARI	1,01	0,13	1,01	
4610 1 RISTORANTI CON SERVIZIO AI TAVOLI	1,13	0,69	1,06	
4610 2 SELF SERVICE, FAST FOOD	1,01	0,99	1,02	
4615 1 BAR, TORREFAZIONI, GELATI E/O DOLCI	1,01	1,32	0,87	
4615 2 BAR, TORREFAZIONI SENZA GELATI E/O DOLCI	1,04	0,90	1,02	
4615 3 GELATERIE	1,04	0,90	1,03	
4615 4 BOTTIGLIERIE ED ENOTECHE CON SOMMINIST.	1,00	1,06	0,91	
4700 NOLEGGIO DI BENI MOBILI (ESC. MAC. AGR.)	1,00	1,04	0,94	
4710 AUTORIMESSE	1,00	4,18	0,78	
5000 TRASPORTI AEREI	1,00	1,08	1,08	0,04
5010 TRASPORTI MARITTIMI FLUVIALI LACUALI	1,00	1,12	1,37	
5100 1 TRASPORTI SU STRADA (A)	1,00	1,05	1,11	0,04
5100 2 TRASPORTI SU STRADA (B)	1,00	1,08	1,04	0,17
5200 ALTRI TRASPORTI	1,00	1,05	1,15	0,04
5300 ATTIVITA' CONNESSE CON I TRASPORTI	1,00	1,12	1,03	0,05
5400 COMUNICAZIONI	1,00	0,85	1,17	
CREDITO E ASSICURAZIONI (DA 6000 A 6200)	1,02	1,92	1,20	0,11
6300 SERVIZI TECNICI COMMERCIALI E LEGALI	1,01	3,52	1,19	0,10
6410 SERVIZI SANITARI PRIVATI	1,15	2,00	1,14	
6420 SERVIZI DI PULIZIA DI AMBIENTI ECC.	1,22	2,21	1,30	0,11
6421 1 BARBIERI	1,01	3,55	0,60	
6421 2 PARRUCCHIERI	1,01	2,01	0,77	
6421 3 ISTITUTI DI BELLEZZA	1,01	1,45	0,53	
6422 SERVIZI PER LAVATURA TINTURA ECC.	1,01	1,30	0,64	
6500 SERV. INSEGNAMENTO E FORMAZ. PROFESS.	1,17	1,67	1,04	
6600 1 SERVIZI RICREATIVI	1,01	0,71	0,99	
6600 2 SERVIZI CULTURALI	1,28	0,71	0,65	
6600 3 SERVIZI DELLO SPETTACOLO	1,01	1,04	0,97	
6610 1 LOCALI NOTTURNI E DISCOTECHE	1,01	1,04	1,10	
6610 2 SALE DA GIOCO	1,09	0,62	1,11	
6700 SERV. SOCIALI PRIVATI NON DEST. VEND.	1,12	1,18	1,06	
6710 SERV. DI ENTI E ASSOC. SINDACALI, POLIT.	1,00	1,45	1,10	
6810 SERVIZI DI POMPE FUNEBRI	1,19	0,77	1,01	0,05
6820 SERVIZI DI VIGILANZA	1,16	1,00	0,95	
6900 SERVIZI VARI NON ALTROVE CLASSIFICABILI	1,01	1,47	1,13	

(A) SOGGETTI DELL'ATTIVITA' 5100 CHE HANNO O UN AMMONTARE DEI BENI STRUMENTALI NON INFERIORE A 50 MILIONI E/O SUPERFICIE DEI LOCALI SUPERIORE A 30 METRI QUADRATI E/O HANNO DIPENDENTI O COLLABORATORI FAMILIARI

(B) SOGGETTI DELL'ATTIVITA' 5100 CHE HANNO UN AMMONTARE DEI BENI STRUMENTALI INFERIORE A 50 MILIONI, SUPERFICIE DEI LOCALI NON SUPERIORE A 30 METRI QUADRATI E NON HANNO DIPENDENTI O COLLABORATORI FAMILIARI

TABELLA C

COEFFICIENTI PRESUNTIVI DEI COMPENSI E CORRISPETTIVI DA APPLICARE AGLI ESERCENTI ATTIVITA' PROFESSIONALI E ARTISTICHE CHE SI AVVALGONO DELL'APPORTO DI LAVORATORI DIPENDENTI

CATEGORIA DI ATTIVITA'	RETRIBUZIONI	CONSUMI	ALTRI COSTI	BENI STRUMENTALI	ANZIANITA'
8000 1 SCRITTORI	2,38	0,10	1,30		2.085
8000 2 GIORNALISTI	2,10	0,10	0,10	2,58	2.133
8000 3 PUBBLICISTI E ASSIMILATI	2,38	0,10	1,30		2.085
8100 1 REGISTI	1,00	0,10	1,37	0,20	3.366
8100 2 ATTORI	1,00	0,10	1,37	0,20	3.366
8100 3 MUSICISTI	1,00	0,10	1,37	0,20	3.366
8100 4 PITTORI	1,00	0,10	1,37	0,20	3.366
8100 5 SCULTORI	1,00	0,10	1,37	0,20	3.366
8200 1 MEDICI (A)	1,00	3,00	1,17	0,03	2.926
8200 2 MEDICI (B)	1,24	3,00	1,47	0,06	2.173
8200 3 MEDICI (C)	1,00	3,00	1,23	0,22	1.616
8200 4 MEDICI (D)	1,00	3,00	1,68	0,59	1.956
8300 1 OSTETRICHE	1,00	3,00	1,15		1.295
8300 2 INFERMIERI	1,00	3,00	1,15		1.295
8400 1 AVVOCATI	1,14	2,99	1,77		1.426
8400 2 PROCURATORI	1,00	2,87	1,64		1.328
8400 3 PATROCINATORI LEGALI	1,00	0,10	2,02		1.956
8410 NOTAI	1,27	3,00	1,45	0,27	4.273
8500 1 DOTTORI COMMERCIALISTI	1,03	3,00	1,64		2.675
8500 2 RAGIONIERI LIBERI PROFESSIONISTI	1,00	3,00	1,67		2.086
8500 3 ALTRI PROFESSIONISTI	1,09	3,00	1,47		2.326
8500 4 NON ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI	1,00	3,00	1,61		1.317
8510 1 CONSULENTI LAVORO	1,00	3,00	1,69		1.938
8510 2 AMMINISTRATORI	1,00	2,43	1,37		580
8600 1 INGEGNERI	1,00	3,00	1,55	0,10	2.211
8600 2 ARCHITETTI	1,00	2,83	1,50	0,07	1.801
8700 1 MATEMATICI	1,00	3,00	1,62		2.518
8700 2 STATISTICI	1,00	3,00	1,62		2.518
8700 3 ECONOMISTI	1,00	3,00	1,62		2.518
8700 4 FISICI	1,00	3,00	1,62		2.518
8700 5 CHIMICI	1,00	0,10	1,66		2.593
8700 6 BIOLOGI	1,30	3,00	1,70		853
8900 1 GEOMETRI	1,00	3,00	1,51		899
8900 2 PERITI INDUSTRIALI	1,28	3,00	1,71		510
8900 3 DISEGNATORI	1,26	0,10	1,80		755
9000 1 ATLETI	1,00	3,00	1,35	0,04	2.494
9000 2 ALLENATORI ED ASSIMILATI	1,00	3,00	1,35	0,04	2.494
9100 1 AGENTI DI BORSA	1,78	3,00	0,10	1,46	2.196
9100 2 ASSIMILATI AGLI AGENTI DI BORSA	1,78	3,00	0,10	1,46	2.196
9300 1 VETERINARI	1,00	0,10	1,28		421
9300 2 AGRONOMI	1,22	2,92	1,69		337
9300 3 PERITI AGRARI	1,88	0,10	0,10		1.263
9300 4 ASSIMILATI AD AGRONOMI VETERIN. AGRARI	1,02	3,00	1,42		361
9400 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI	1,00	3,00	1,51	0,05	1.530

(A) SOGGETTI DELL'ATTIVITA' 8200 CON UN AMMONTARE DEI BENI STRUMENTALI NON INFERIORE A 50 MILIONI E CON COMPENSI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO INFERIORI ALL'80% DEL TOTALE COMPENSI

(B) SOGGETTI DELL'ATTIVITA' 8200 CON UN AMMONTARE DEI BENI STRUMENTALI NON INFERIORE A 50 MILIONI E CON COMPENSI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO NON INFERIORI ALL'80% DEL TOTALE COMPENSI

(C) SOGGETTI DELL'ATTIVITA' 8200 CON UN AMMONTARE DEI BENI STRUMENTALI INFERIORE A 50 MILIONI E CON COMPENSI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO INFERIORI ALL'80% DEL TOTALE COMPENSI

(D) SOGGETTI DELL'ATTIVITA' 8200 CON UN AMMONTARE DEI BENI STRUMENTALI INFERIORE A 50 MILIONI E CON COMPENSI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO INFERIORI ALL'80% DEL TOTALE COMPENSI

TABELLA D

COEFFICIENTI PRESUNTIVI DEI COMPENSI E CORRISPETTIVI DA APPLICARE AGLI ESERCENTI ATTIVITA' PROFESSIONALI E ARTISTICHE CHE NON SI AVVALGONO DELL'APPORTO DI LAVORATORI DIPENDENTI

CATEGORIA DI ATTIVITA'	CONSUMI	ALTRI COSTI	BENI STRUMENTALI	ANZIANITA'
8000 1 SCRITTORI	3,00	2,03		1.179
8000 2 GIORNALISTI	3,00	1,96		2.028
8000 3 PUBBLICISTI E ASSIMILATI	3,00	1,84		1.411
8100 1 REGISTI	3,00	1,91		2.323
8100 2 ATTORI	3,00	2,18	0,62	1.573
8100 3 MUSICISTI	2,29	1,95		801
8100 4 PITTORI	2,72	1,52	0,14	451
8100 5 SCULTORI	2,44	1,28		876
8200 1 MEDICI (A)	3,00	1,32		1.861
8200 2 MEDICI (B)	3,00	1,98	0,01	1.917
8200 3 MEDICI (C)	3,00	1,34	0,11	777
8200 4 MEDICI (D)	3,00	2,33	0,40	1.191
8300 1 OSTETRICHE	3,00	2,55		271
8300 2 INFERMIERI	3,00	1,40	0,11	749
8400 1 AVVOCATI	2,58	1,87	0,03	543
8400 2 PROCURATORI	2,11	1,87		439
8400 3 PATROCINATORI LEGALI	1,26	1,64	0,12	803
8410 NOTAI	3,00	1,75	0,98	2.263
8500 1 DOTTORI COMMERCIALISTI	3,00	1,81		1.306
8500 2 RAGIONIERI LIBERI PROFESSIONISTI	3,00	1,72	0,06	1.159
8500 3 ALTRI PROFESSIONISTI	3,00	1,93		1.022
8500 4 NON ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI	3,00	1,55	0,11	1.520
8510 1 CONSULENTI LAVORO	3,00	1,62	0,11	867
8510 2 AMMINISTRATORI	3,00	1,63		1.774
8600 1 INGEGNERI	3,00	1,76	0,02	902
8600 2 ARCHITETTI	2,64	1,61	0,08	601
8700 1 MATEMATICI	3,00	1,33	0,69	3.559
8700 2 STATISTICI	3,00	2,34		2.637
8700 3 ECONOMISTI	3,00	2,45		3.582
8700 4 FISICI	2,66	2,21		1.228
8700 5 CHIMICI	3,00	1,72	0,14	967
8700 6 BIOLOGI	3,00	1,58		2.279
8900 1 GEOMETRI	3,00	1,60		387
8900 2 PERITI INDUSTRIALI	3,00	1,74	0,18	466
8900 3 DISEGNATORI	3,00	1,75	0,26	952
9000 1 ATLETI	0,10	1,38	0,86	947
9000 2 ALLENATORI ED ASSIMILATI	3,00	1,56		512
9100 1 AGENTI DI BORSA	0,10	1,38		9.679
9100 2 ASSIMILATI AGLI AGENTI DI BORSA	0,10	1,52	1,65	3.451
9300 1 VETERINARI	3,00	1,21	0,08	132
9300 2 AGRONOMI	0,10	1,80	0,05	184
9300 3 PERITI AGRARI	3,00	1,46		221
9300 4 ASSIMILATI AD AGRONOMI VETERIN. AGRARI	2,06	1,99		529
9400 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI	3,00	1,92	0,03	1.656

(A) SOGGETTI DELL'ATTIVITA' 8200 CON UN AMMONTARE DEI BENI STRUMENTALI NON INFERIORE A 50 MILIONI E CON COMPENSI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO INFERIORI ALL'80% DEL TOTALE COMPENSI

(B) SOGGETTI DELL'ATTIVITA' 8200 CON UN AMMONTARE DEI BENI STRUMENTALI NON INFERIORE A 50 MILIONI E CON COMPENSI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO NON INFERIORI ALL'80% DEL TOTALE COMPENSI

(C) SOGGETTI DELL'ATTIVITA' 8200 CON UN AMMONTARE DEI BENI STRUMENTALI INFERIORE A 50 MILIONI E CON COMPENSI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO INFERIORI ALL'80% DEL TOTALE COMPENSI

(D) SOGGETTI DELL'ATTIVITA' 8200 CON UN AMMONTARE DEI BENI STRUMENTALI INFERIORE A 50 MILIONI E CON COMPENSI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO INFERIORI ALL'80% DEL TOTALE COMPENSI

TABELLA E

CRITERI PER L'ELABORAZIONE DEI COEFFICIENTI

L'elaborazione dei coefficienti presuntivi si basa sui dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (mod. 740) presentate a maggio 1991 da parte delle imprese a contabilità semplificata (quadro G sez. I), delle imprese a contabilità ordinaria con ricavi compresi fra 360 milioni ed 1 miliardo (quadro F), escluse le dichiarazioni in perdita, e dei professionisti (quadro E sez. IA).

Fino alla data del 27 novembre c.a. sono pervenute le dichiarazioni riferite a 1.491.236 contribuenti.

Da tale insieme sono state scartate le dichiarazioni riferite a:

gli inizi attività in numero pari a 96.072 (5,7% del totale);

le cessazioni di attività in numero pari a 75.052 (4,5% del totale);

contribuenti con ricavi derivanti da attività per conto terzi in numero pari a 188.416 (11,2% del totale);

presenza di un costo del venduto o delle materie impiegate negativo pari a 10.136 (0,6% del totale).

I coefficienti presuntivi vengono calcolati tramite una regressione lineare multipla con una «base» pari al contributo diretto lavorativo.

Il ricavo dichiarato da ogni singolo contribuente è stato rettificato, ove necessario, in modo da assicurare la condizione di un reddito non inferiore a quello definito sulla base del rispettivo contributo diretto lavorativo.

Per quanto riguarda le variabili che utilizzate nella regressione, esse sono diverse per le imprese e per le attività professionali.

Imprese.

Le dichiarazioni delle imprese vengono distinte a seconda che si avvalgano o meno dell'apporto di lavoratori dipendenti e/o coadiuvanti (esclusi i collaboratori familiari).

Le variabili considerate nella determinazione dei coefficienti presuntivi relativi all'insieme dei contribuenti che hanno dipendenti sono: costo del venduto o costo delle materie impiegate, retribuzioni, consumi, altri costi, beni srumentali.

Per quanto riguarda la variabile «retribuzioni», nel caso in cui il coefficiente relativo risulti inferiore all'unità è stato adottato il seguente procedimento:

il ricavo viene depurato dell'importo delle retribuzioni;

il risultato così ottenuto diventa il riferimento per il calcolo dei coefficienti presuntivi relativi alle altre variabili (quello relativo alle retribuzioni è posto pari all'unità).

Analogo vincolo e correzione sono stati adottati per la variabile «costo del venduto» e «costo delle materie impiegate».

Per l'altro insieme di contribuenti sono state utilizzate le medesime variabili fatta eccezione per le «retribuzioni».

Attività professionali.

Le dichiarazioni vengono distinte a seconda che i soggetti si avvalgano o meno dell'apporto di lavoratori dipendenti.

Per il primo insieme di contribuenti le variabili considerate nella determinazione dei coefficienti presuntivi sono: retribuzioni, consumi, altri costi, beni strumentali, anzianità di esercizio.

Sulla variabile «retribuzioni» è stato applicato il procedimento utilizzato per le imprese.

Per l'altro insieme di contribuenti le variabili sono le medesime fatta eccezione per le «retribuzioni».

L'anzianità di esercizio è stata calcolata come differenza fra l'anno d'imposta in esame e l'anno di inizio attività, con una franchigia pari a 5 anni. Oltre i 30 anni di attività è stato applicato un ulteriore correttivo commisurato a tale eccedenza.

Per la variabile «consumi» è stata posta la condizione che il relativo coefficiente presuntivo non possa essere superiore a 3.

92A6169

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 11 maggio 1992.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli celebrativi di Cristoforo Colombo, nel V centenario della scoperta dell'America.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1991, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1992, fra l'altro, di francobolli celebrativi di Cristoforo Colombo, nel V centenario della scoperta dell'America;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza del 14 aprile 1992;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1992, quattro francobolli celebrativi di Cristoforo Colombo, nel V centenario della scoperta dell'America, nel valore di L. 500 per ciascun francobollo.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun soggetto; foglio: quaranta esemplari, dieci per ciascun soggetto composti su dieci quartine.

Le vignette riproducono i seguenti episodi della vita di Colombo: «La richiesta di aiuto a Isabella», «Il passaggio dell'Atlantico», «L'avvistamento della Terra» e «Lo sbarco nel Nuovo Mondo».

Su ciascun francobollo figura la scritta: «CELEBRAZIONI COLOMBIANE», «ITALIA» e «500».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1992
Registro n. 34 Poste, foglio n. 219

92A6220

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Regione Campania Boscoreale», in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 1990 con il quale la società cooperativa «Regione Campania Boscoreale n. 356», con sede in Napoli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Vinicio Comitale è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha comunicato con nota del 26 febbraio 1990 la propria indisponibilità per motivi di lavoro ad assumere l'incarico conferitogli;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere alla sostituzione del predetto dall'incarico di commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Pietro Monaco, nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 22 agosto 1962 e residente a via dei Ramari, 18, Santa Maria Capua Vetere, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Regione Campania Boscoreale», con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 25 gennaio 1990, in sostituzione del dott. Vinicio Comitale, dimissionario, residente in via dei Ramari, 18 - 81055 S. Maria Capua Vetere (Caserta).

Roma, 12 dicembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A6172

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 dicembre 1992.

Interventi straordinari in favore degli esodati dai territori della ex Federazione jugoslava. (Ordinanza n. 2313/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1992 con cui l'on. Ministro per il coordinamento della protezione civile è stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito nella legge 24 settembre 1992, n. 390, secondo cui «in caso di emergenza non fronteggiabile con i mezzi disponibili in via ordinaria, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono indicati i mezzi di finanziamento necessari, richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile l'adozione di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Vista la dichiarazione dello stato di emergenza in data 19 maggio 1992, ai sensi dell'art. 5 della sopracitata legge n. 225 del 1992, per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal massiccio esodo delle popolazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina;

Vista la nota n. 7881/50 del 29 dicembre 1992 con la quale il Ministro dell'interno ha rappresentato l'urgenza di procedere alla definizione dei provvedimenti necessari per l'assistenza degli esodati dai territori della ex Federazione jugoslava da parte dei prefetti di Belluno, Forlì e Udine e da parte del commissario del Governo di Bolzano, con particolare riferimento ai servizi mensa, riscaldamento e pulizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1992;

Vista la nota UCA/I.E./678/08/49 in data 30 dicembre 1992 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri sopraindicata, richiede l'adozione di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare in via d'urgenza la necessaria assistenza ai profughi della ex Jugoslavia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1992 che dispone l'assegnazione al Ministero dell'interno delle risorse finanziarie relative agli interventi straordinari in favore degli sfollati in argomento;

Ritenuta la necessità di emanare, così come deliberato dal Consiglio dei Ministri, una ordinanza in deroga alle vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 ed in paticolare alle norme della contabilità generale dello Stato, al fine di consentire ai prefetti di Belluno, Forlì ed Udine ed al commissario del Governo di Bolzano l'attuazione in via d'urgenza dei provvedimenti necessari all'assistenza dei soggetti sopramenzionati;

Dispone:

Art. 1.

I prefetti di Belluno, Forlì e Udine ed il commissario del Governo di Bolzano sono autorizzati ad attuare, in via d'urgenza, i provvedimenti relativi ai servizi di mensa, riscaldamento e pulizia necessari per l'assistenza agli esodati dai territori della ex Federazione jugoslava presenti nelle località di rispettiva competenza anche in deroga alle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

All'onere relativo all'attuazione della presente ordinanza si fa fronte avvalendosi dell'assegnazione dei fondi all'uopo disposta dal Ministero dell'interno a favore delle autorità indicate all'art. 1 in esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 1992 richiamato nelle premesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A6230

ORDINANZA 30 dicembre 1992.

Modificazioni all'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 concernente la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di uso abitativo danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. (Ordinanza n. 2314/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;

Vista l'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, concernente la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di uso abitativo danneggiati o distrutti dai predetti eventi sismici;

Vista la nota del prefetto di Siracusa in data 24 dicembre 1992, con la quale si rappresenta la inderogabile necessità che venga prorogato al 30 giugno 1993 il termine fissato dall'art. 12, sesto comma, della predetta ordinanza n. 2212/FPC per la presentazione della documentazione integrativa (progetto esecutivo dei lavori, computo metrico estimativo, ecc.) delle domande di contributo relative alle unità strutturali totalmente o parzialmente distrutte, ovvero includenti almeno una unità immobiliare abitata da un residente al momento del sisma colpita da ordinanza di sgombero;

Ritenuto che, per consentire il regolare espletamento delle procedure di concessione dei contributi previsti dalla legge n. 433/1991, sia opportuno aderire alla cennata richiesta rappresentata dal prefetto di Siracusa;

Dispone:

Art. 1.

Il comma 6 dell'art. 12 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 è sostituito come segue:

«6. La documentazione integrativa di cui al comma precedente deve essere presentata a pena di decadenza entro i termini di seguito indicati:

30 giugno 1993 per le unità strutturali ricadenti nella priorità *a)* di cui al successivo art. 14;

31 dicembre 1993 per le unità strutturali ricadenti nella priorità *b)*;

31 dicembre 1994 per le unità strutturali ricadenti nella priorità *c)*».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A6231

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta. (Provvedimento n. 19/1992).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato nelle sedute del 26 febbraio 1992, del 22 e 29 aprile 1992, del 25 giugno 1992, del 3 e 24 luglio 1992 e del 12 novembre 1992;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del CIP:

Provvedimento n. 3 del 26 febbraio 1992: rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante: «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali».

Provvedimento n. 4 del 22 aprile 1992: rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante: «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali».

Provvedimento n. 5 del 22 aprile 1992: tariffe per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Provvedimento n. 1/A del 22 aprile 1992: tariffa professionale dei geometri.

Provvedimento n. 2/A del 22 aprile 1992: tariffa professionale dei periti agrari.

Provvedimento n. 6 del 29 aprile 1992: prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto, parametri relativi allo scambio a condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile.

Provvedimento n. 8/1-656 del 25 giugno 1992: prezzi delle specialità medicinali.

Provvedimento n. 9 del 25 giugno 1992: prezzi delle specialità medicinali.

Provvedimento n. 10 del 25 giugno 1992: prezzi delle specialità medicinali.

Provvedimento n. 11 del 3 luglio 1992: tariffe telefoniche.

Provvedimento n. 12 del 3 luglio 1992: ripartizione del sovrapprezzo affluito alla Cassa conguaglio per il settore telefonico a seguito del provvedimento n. 11/1992.

Provvedimento n. 13 del 24 luglio 1992: aliquote di sovrapprezzo termico.

Provvedimento n. 14 del 12 novembre 1992: modificazioni alla regolamentazione dei prezzi delle carni bovine fresche.

Provvedimento n. 15 del 12 novembre 1992: aliquote di sovrapprezzo termico.

Provvedimento n. 16 del 12 novembre 1992: integrazioni tariffarie, alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL, da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Provvedimento n. 17 del 12 novembre 1992: proroga della operatività del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti.

Provvedimento n. 18 del 12 novembre 1992: criterio per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini d'oliva; campagna 1992-93.

Si ratificano inoltre i seguenti pareri espressi dalla giunta del CIP nella seduta del 12 novembre 1992:

sui rendiconti dell'esercizio 1990 delle Casse conguaglio per i gas di petrolio liquefatti e per il settore elettrico, nonché sul rendiconto dell'esercizio 1987-88 della Cassa conguaglio zucchero, per l'approvazione da parte del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

per non procedere all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896/1947 a seguito dei verbali della Guardia di finanza di Como e della Polizia municipale di Scandicci.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro-Presidente delegato: GUARINO

92A6232

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante: «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali». (Provvedimento n. 21/1992).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina della casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974 con il quale è stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del CIP del 24 maggio 1989;

Visti i provvedimenti CIP n. 27 del 21 dicembre 1988, n. 11 del 28 marzo 1990, n. 2 del 30 gennaio 1991, n. 32 del 18 dicembre 1991, n. 6 del 21 marzo 1991, n. 30 del 18 dicembre 1991, n. 3 del 26 febbraio 1992 e n. 4 del 22 aprile 1992;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 33, secondo punto;

Vista la relazione del Comitato, istituito con decreto ministeriale 23 gennaio 1989, trasmessa con nota n. 633792 del 2 novembre 1992 con cui sono stati accertati ulteriori oneri, da reintegrare all'Enel, derivanti dalle decisioni assunte in materia di energia nucleare e rimborsi di oneri derivanti ad imprese appaltatrici dell'Enel;

Delibera:

La Cassa conguaglio per il settore elettrico, utilizzando le disponibilità del conto per il rimborso degli oneri straordinari, corrisponderà all'Enel, in conformità con quanto indicato nella relazione citata in premessa, l'importo complessivo di ottanta miliardi e duecentocinquantacinque milioni di lire, di cui cinquantasette miliardi e settecentosessantotto milioni di lire da riversare alle seguenti imprese nella misura di seguito indicata:

Nome di società	Importo da liquidare (milioni di lire)
Nuova Cimi Montubi S.p.a.	4.697,0
Omim S.r.l.	332,3
Consorzio C.C.N.	290,9
Fochi S.p.a.	18.924,4
De Cardenas S.p.a.	322,0
Sea S.r.l.	73,6
Belleli S.p.a.	32.199,0
Fiat C.I.E.I. S.p.a.	928,8

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro-Presidente delegato: GUARINO

92A6233

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Disciplina del deposito dei listini dei prezzi di vendita dei gasoli per autotrazione e per riscaldamento. (Provvedimento n. 23/1992).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 20 del 31 luglio 1991, che detta nuovi criteri in materia di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi;

Visto l'accordo di programma in data 29 ottobre 1992 stipulato tra i Ministeri dell'ambiente, dell'industria e della sanità da un lato e l'AGIP Petroli e l'Unione petrolifera dall'altro con il quale viene prevista una progressiva riduzione del tenore di zolfo nei gasoli per autotrazione e per riscaldamento;

Visto l'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 18 novembre 1992, che recepisce il suddetto accordo;

Delibera:

I listini dei prezzi di vendita depositati presso la segreteria del CIP o presso gli UPICA e le camere di commercio ai sensi del punto 2 del provvedimento CIP n. 20 del 31 luglio 1991, per quanto concerne i gasoli autotrazione e riscaldamento dovranno specificare le regioni in cui si applicano, facendo riferimento per ciascuna regione esclusivamente alle qualità di cui è prevista la commercializzazione secondo l'accordo di programma stipulato il 29 ottobre 1992 tra i Ministeri dell'ambiente, dell'industria e della sanità da un lato ed AGIP Petroli e Unione petrolifera dall'altro, e recepito dall'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 novembre 1992, di cui alle premesse.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro-Presidente delegato: GUARINO

92A6234

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi in Roma, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 15 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1992, registro n. 54 Interno, foglio n. 11, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Maria Anita Regazzi, nata a Messina l'8 dicembre 1896 e deceduta a Trento il 7 agosto 1986 disposto con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Pierluigi Mott di Trento il 17 settembre 1986 al n. 48152 di repertorio e registrato a Trento il 19 settembre 1986 al n. 3619.

Il legato spettante all'Unione italiana dei ciechi consiste in un gruppo di unità immobiliari sito in Trento, in via Bezzecca meglio individuate nella perizia di stima del geom. Italo Lamon di Trento, in data 10 aprile 1987 per un valore di L. 586.743.000, ritenuto congruo dal competente Ufficio tecnico erariale, destinato alla sezione provinciale dell'U.I.C. di Trento perché lo utilizzi per scopi associativi.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1992, registro n. 54 Interno, foglio n. 10, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Maria Salvi nata a Napoli il 31 dicembre 1894 ed ivi deceduta il 4 luglio 1985 disposto con testamento pubblico pubblicato per atti del notaio Enrico Chiari di Acerra in data 10 gennaio 1986 al n. 51233 di repertorio e registrato a Napoli il 14 gennaio 1986 al n. 729/B.

Il legato spettante all'Unione italiana dei ciechi consiste nella somma di L. 5.000.000, da destinare alla sezione provinciale U.I.C. di Napoli perché lo utilizzi per scopi associativi e finalità istituzionali.

93A0010

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 13 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1992, registro n. 54 Interno, foglio n. 8, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Norberto Maggiani un immobile sito in La Spezia, via Crispi n. 103, meglio descritto nella perizia di stima, asseverata da giuramento, redatta dal geom. Giuseppe Frascarelli l'11 aprile 1988, per il prezzo di L. 135.000.000, ritenuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale di La Spezia, immobile che sarà destinato a sede sociale della sezione provinciale U.I.C. di La Spezia.

93A0011

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 29 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1992, registro n. 54 Interno, foglio n. 12, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato del sig. Albino De Marchi, nato a Gazzo Veronese il 20 novembre 1902 e deceduto a Palmanova il 10 aprile 1990, disposto con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Mario Bronzin di Udine il 4 maggio 1990 al n. 19018 di repertorio e registrato a Udine il 17 maggio 1990 al n. 2335.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nella somma di L. 20.000.000, che sarà utilizzata per il conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa.

93A0009

MINISTERO DEL TESORO

N. 253

Media dei titoli del 29 dicembre 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	65,700
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	91,925
» » » 21- 4-1987/94	91,325
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,600
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,900
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,575
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	97,600
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98 —
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,450
» » » 12.50% 18-12-1989/95	99,900
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,050
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	99,450
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	99,700
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	99,650
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99 —
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,300
» » » 12.00% 19- 5-1992/98	96,750
» » » 10.25% 1-12-1988/96	102,150
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	99 —
» » » 12.00% 17- 4-1991/97	98,775
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,100
» » » 12.00% 20- 1-1992/98	97,050
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,600
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	96,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,750
» » » 13.95% 1- 1-1990/94	98 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,400
» » » TR 2.5% 1983/93	99 —
» » » Ind. 1- 1-1988/93	99,750
» » » » 1- 2-1988/93	99,800
» » » » 1- 3-1988/93	99,975
» » » » 1- 4-1988/93	100,200
» » » » 1- 5-1988/93	101 —
» » » » 1- 6-1988/93	101,350
» » » » 18- 6-1986/93	99,475
» » » » 1- 7-1988/93	101,775
» » » » 17- 7-1986/93	99,700
» » » » 1- 8-1988/93	100,800
» » » » 19- 8-1986/93	99,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,425
» » » » 18- 9-1986/93	100,225
» » » » 1-10-1988/93	100,300
» » » » 20-10-1986/93	100,650
» » » » 1-11-1988/93	100,900
» » » » 18-11-1987/93	101,825
» » » » 19-12-1986/93	103 —
» » » » 1- 1-1989/94	100,975
» » » » 1- 2-1989/94	100,250
» » » » 1- 3-1989/94	99,700
» » » » 15- 3-1989/94	99,775
» » » » 1- 4-1989/94	99,875
» » » » 1- 9-1989/94	99 —
» » » » 1-10-1987/94	100,050
» » » » 1-11-1989/94	99,850
» » » » 1- 1-1990/95	100,250
» » » » 1- 2-1985/95	99,900
» » » » 1- 3-1985/95	97,425
» » » » 1- 3-1990/95	98,250
» » » » 1- 4-1985/95	95,625
» » » » 1- 5-1985/95	95,475
» » » » 1- 5-1990/95	98,825
» » » » 1- 6-1985/95	95,525
» » » » 1- 7-1985/95	95,625
» » » » 1- 7-1990/95	99,425
» » » » 1- 8-1985/95	95,825
» » » » 1- 9-1985/95	96,250
» » » » 1- 9-1990/95	98,225
» » » » 1-10-1985/95	97,175
» » » » 1-10-1990/95	98,350
» » » » 1-11-1985/95	99,775
» » » » 1-11-1990/95	98,675
» » » » 1-12-1985/95	101,175
» » » » 1-12-1990/95	100,825
» » » » 1- 1-1986/96	99,700
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,525
» » » » 1- 2-1986/96	97,800
» » » » 1- 2-1991/96	98,650
» » » » 1- 3-1986/96	95,575
» » » » 1- 4-1986/96	95,175
» » » » 1- 5-1986/96	94,700
» » » » 1- 6-1986/96	94,875
» » » » 1- 7-1986/96	94,250

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96. . . .	94,525
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	94,550
» » » »	1-10-1986/96. . . .	96,825
» » » »	1-11-1986/96. . . .	99,450
» » » »	1-12-1986/96. . . .	101,225
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	98,950
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	96,700
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	96,375
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	94,325
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	94,200
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	94,100
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	94,450
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	94,575
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	94,575
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	97 —
» » » »	1- 3-1991/98. . . .	94,850
» » » »	1- 4-1991/98. . . .	95,200
» » » »	1- 5-1991/98. . . .	95,700
» » » »	1- 6-1991/98. . . .	96,925
» » » »	1- 7-1991/98. . . .	96,400
» » » »	1- 8-1991/98. . . .	95,500
» » » »	1- 9-1991/98. . . .	94,650
» » » »	1-10-1991/98. . . .	94,850
» » » »	1-11-1991/98. . . .	95,700
» » » »	1-12-1991/98. . . .	97,450
» » » »	1- 1-1992/99. . . .	96,175
» » » »	1- 2-1992/99. . . .	95,325
» » » »	1- 3-1992/99. . . .	94,825
» » » »	1- 4-1992/99. . . .	94,725
» » » »	1- 5-1992/99. . . .	95,250
» » » »	1- 6-1992/99. . . .	96,075

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993.	99,850
» » »	12,50%	1- 7-1993.	100,650
» » »	12,50%	1- 8-1993.	99,250
» » »	12,50%	1- 9-1993.	99,200
» » »	12,50%	1-10-1993.	99,075
» » »	12,50%	1-11-1993.	99,075
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,675
» » »	12,50%	17-11-1993.	99,225
» » »	12,50%	1-12-1993.	99,200
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,350
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,850
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,575
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,500
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,350
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,550
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,425
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	98,150
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,250
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	97,900
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,325
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	95,850
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	95,525
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,275
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	95,950
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	95,800
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,350
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,250
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,500
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	96,775
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	94,375
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	94,125
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	94,050
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001.	96,600
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001.	94,800
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001.	93,975
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002.	94,225
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002.	94,175

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60% .	99,700
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	100,200
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	102 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	100 —
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	100,800
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	99,500
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	101,200
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	98,300
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	100,500
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	98,400
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	95,800
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	99,700
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	95,900
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	100 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	101,900
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	102,500
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	103 —
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	101,950
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	104 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	100,550
» » » »	29- 5-1990/95	11,50% .	105,500
» » » »	26- 9-1990/95	11,90% .	101,050
» » » »	16- 7-1991/96	11,00% .	103,200
» » » »	22-11-1991/96	10,60% .	103,200

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M29122

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno recante: «Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi»
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1992)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 39, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, identificato con il numero redazionale 92A0606, all'ultimo rigo, dove è scritto: «numero ONU *0294*, divisione di rischio *1 2.F*», si legga: «numero ONU *0137*, divisione di rischio *1 1D*»

92A6178

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 345.000
- semestrale . . . L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 63.000
- semestrale . . . L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 193.000
- semestrale . . . L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 63.000
- semestrale . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 193.000
- semestrale . . . L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 664.000
- semestrale . . . L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189